



REGIONE MOLISE



PROVINCIA DI CAMPOBASSO



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA (CB)



COMUNE DI TAVENNA (CB)



COMUNE DI MONTECILFONE (CB)



COMUNE DI PALATA (CB)

OGGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO "AGRIVOLTAICO" NELLE LOCALITA' "MASS. BOZZELLI" "MASS. BOZZELLI" "LOC. PETICONE" "LOC. GUARDIOLA" DEI COMUNI DI MONTENERO DI BISACCIA (CB) E TAVENNA (CB) DELLA POTENZA DI PICCO IN DC PARI A 54.500,74 KWp e MASSIMA IN IMMISIONE IN AC PARI A 45.000 KW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE UBICATE NEL COMUNE DI MONTECILFONE (CB) E PALATA (CB)

ELABORATO N. D01	STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE PARTE 1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO	SCALA
---------------------	---	-------

COMMITTENTE TAVENNA SOLAR PARK S.R.L. VIA FRANCESCO RESTELLI N.3/7 20124 MILANO P.IVA 06055410655	FIRMA E TIMBRO IL TECNICO 	PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO  M.E. Free Srl Via Athena,29 Cap 84047 Capaccio Paestum P.Iva 04596750655 Ing. Giovanni Marsicano
	SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI	

Aggiornamenti	N°	Data	Cod. Stmg	Nome File	Eseguito da	Approvato da
		Rev 0	OTTOBRE 2022	202101387	MMIT_MTM_D01	Ing.Giovanni Marsicano

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COMUNI DI:

TAVENNA (CB), MONTENERO DI BISACCIA (CB) ,MONTECILFONE (CB) E

PALATA (CB)

Località “MASSERIA BOZZELLI ” E “COLLE PETICONE”

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRO VOLTAICO DELLA POTENZA DI PICCO IN DC PARI A 54.500,74 KWp e MASSIMA IN IMMISSIONE IN AC DI 45.000 KW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE NELLE LOCALITA’ “MASSERIA BOZZELLI E COLLE PETICONE” NEI COMUNI DI TAVENNA (CB), MONTENERO DI BISACCIA (CB) ,MONTECILFONE (CB) E PALATA(CB)

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (PARTE 1)

Elaborato nr. MMIT_MTM_D01

Committente :

TAVENNA SOLAR PARK SRL

Via FRANCESCO RESTELLI nr. 3/7

20124 Milano (MI)

P.IVA 06055410655

Progettazione:



Sede Legale e operativa:

Via Athena nr .29

84047 Capaccio Paestum (Sa)

P.IVA 04596750655

1 INDICE

1. IMPORTANTI NOTE ILLUSTRATIVE.....	4
2. PREMESSA	4
3. LA PROPONENTE	4
4. IL PROGETTO	5
5. LA PROCEDURA	10
5.1 STRATEGIA ECONOMICA AMBIENTALE.....	11
5.1.1. Il Recovery Found E La Transizione Ecologica	11
6. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO.....	15
7. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	17
7.1 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DIRETTIVE COMUNITARIE.....	17
7.2 NORME ITALIANE. NATURA, EFFETTI E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA V.I.A. ...	18
7.3 NORMATIVA V.I.A. REGIONE MOLISE	21
7.4 LA PROCEDURA DI VIA	22
8. NORMATIVA SULLE FONTI RINNOVABILI.....	24
8.1 RACCOMANDAZIONI INTERNAZIONALI.....	25
8.2 NORMATIVA NAZIONALE.....	29
8.3 NORMATIVA REGIONALE.....	30
9. STRUMENTI COMUNITARI PER L'INCENTIVAZIONE E IL SOSTEGNO DELLE FONTI RINNOVABILI.....	38
10. PROGRAMMAZIONE ENERGETICA NAZIONALE ED EUROPEA.....	39
11. IL CLEAN ENERGY PACKAGE: I PIANI NAZIONALI PER L'ENERGIA E IL CLIMA	40
12. PNIEC ITALIANO ED IL RECUPERO DELLE DIRETTIVE EUROPEE DEL CLEAN ENERGY PACKAGE	43
12.1 IL GREEN DEAL.....	45
12.2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA	48
12.3 DM 2010 LINEE GUIDA NAZIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI.....	48
14. COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SETTORIALE.....	57
14.1 IL PTPAAV DELLA REGIONE MOLISE.....	57
15. IL PTCP DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO.....	62
16. PIANIFICAZIONE COMUNALE	65
17. PIANO DEI TRATTURI COMUNALI	67
18. COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO CON LE AREE TUTELATE DAL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO DLGS 22 GENNAIO 2004, N.42 E SMI.	68
19. COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO CON LE AREE NATURALI PROTETTE, DI INTERESSE INTERNAZIONALE, RETE NATURA 2000, AREE IBA, PIANO FAUNISTICO VENATORIO.	73
20. COMPATIBILITÀ CON IL PIANO FAUNISTICO VENATORIO.	74

21. COMPATIBILITÀ CON GLI STRUMENTI DI TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE.	75
PAI.....	75
22. COMPATIBILITÀ CON IL VINCOLO IDROGEOLOGICO.	79
23. COMPATIBILITÀ CON IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE.....	80
24. COMPATIBILITÀ CON LE CONCESSIONI MINERARIE.	81
25. VINCOLO SISMICO.....	81
26. NORMATIVA SUI RIFIUTI.....	82
27. COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO FOTOVOLTAICO CON LE LINEE GUIDA DEL 2011 E CON IL P.E.A.R. DEL 2017.....	82

1. IMPORTANTI NOTE ILLUSTRATIVE

Il presente studio di impatto costituisce **una sintesi delle singole relazioni specialistiche** e tende a fornire **all’Ente Valutatore un quadro complessivo dei punti salienti argomentati nelle singole relazioni, sia al fine di agevolare la lettura del documento, sia al fine di puntualizzare i punti qualificanti delle analisi effettuate.**

Appare evidente che per entrare nei dettagli delle analisi e delle argomentazioni si rimanda alle singole relazioni.

I vari specialisti si sono coordinati scambiandosi in tempo reale le informazioni ed i dati in loro possesso, al fine di effettuare un lavoro condiviso ed unitario, avendo esplicitato, in precedenza, i punti critici da analizzare e avendo fornito gli obiettivi da conseguire con le mitigazioni da adottare.

Alla base del lavoro di analisi sono state poste le esigenze, non sempre facilmente conciliabili, di produzione energetica, di tutela dell’ambiente e delle sue diverse componenti, della conservazione delle potenzialità del territorio e delle produzioni agricole di qualità.

Le analisi sono state condotte sia attraverso una serie di sopralluoghi, sia attraverso la consultazione dei dati in letteratura e dei dati provenienti da studi, ricerche e analisi effettuati in precedenti lavori di realizzazione di opere di produzione di energia elettrica da fonte sostenibile.

Per le analisi ambientali sono state condotte una serie di osservazioni su impianti fotovoltaici già esistenti, potendo quindi registrare comportamenti animali e reazioni dei vari ambienti a strutture similari, facendo inoltre tesoro delle altrui esperienze ed evitando una serie di errori compiuti in precedenza.

2. PREMESSA

Il presente documento illustra lo Studio di Impatto Ambientale di un impianto integrato agrovoltaiico finalizzato sia alla produzione di energia elettrica tramite la tecnologia solare fotovoltaica avente potenza di picco pari a 54.500,74 kWp che alla produzione agricola di grano e favino mediante la coltivazione di 60 HA di terreno localizzato sia tra gli interfilari delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici che sotto i moduli fotovoltaici .

3. LA PROPONENTE

La società **TAVENNA SOLAR PARK SRL** , con sede in **VIALE FRANCESCO RASTELLI,NR 3/7 -20124 MILANO (MI)** -ha stipulato dei contratti preliminari di diritto di superficie e compravendita con i proprietari dei terreni interessati dal progetto per 69,4 Ha per una durata di 35 anni al fine di sviluppare un progetto agro-voltaico ai fini della produzione integrata di energia elettrica e produzione agricola ad alto valore aggiunto avendo in corso di perfezionamento un contratto di gestione agricola con aziende

qualificate che sarà sottoscritto a valle dell'autorizzazione ed in relazione alle dimensioni dell'impianto effettivamente approvato dagli organi competenti.

4. IL PROGETTO

Il progetto prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva in DC di **54.500,74 kWp** a cui corrisponde un potenza di connessione in AC di **45.000 kW**. L'impianto fotovoltaico è stato configurato con un sistema ad inseguitore solare mono-assiale. L'inseguitore mono-assiale utilizza una tecnologia elettromeccanica per seguire ogni giorno l'esposizione solare Est-Ovest su un asse di rotazione orizzontale Nord-Sud, posizionando così i pannelli sempre con la perfetta angolazione. L'inseguitore solare orienta i pannelli fotovoltaici posizionandoli sempre nella direzione migliore per assorbire più radiazione luminosa possibile. L'impianto nel suo complesso prevede l'installazione di 81.956 pannelli fotovoltaici monocristallino, per una potenza di picco complessiva di 54.500,74 kWp, raggruppati in stringhe del singolo inseguitore e collegate direttamente sull'ingresso dedicato dell'inverter. Le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici (inseguitore) saranno fissate al terreno attraverso dei pali prefabbricati in acciaio dotati di una o più eliche, disponibili in varie geometrie e configurazioni che verranno avvitate nel terreno. Complessivamente saranno installati nr. 2927 inseguitori da 28 moduli in configurazione verticale a una distanza di pitch uno dall'altro in direzione est-ovest di 9 metri. Il modello di modulo fotovoltaico previsto è "CS7N-665MS (1500V) bifacciale" della **CANADIAN SOLAR** da **665 Wp** bifacciale in silicio monocristallino. L'impianto fotovoltaico interesserà complessivamente una superficie contrattualizzata di 69,4 Ha di cui soltanto 30,85 Ha saranno occupati dagli inseguitori, dalle cabine di trasformazione e consegna mettendo così a disposizione ampi spazi per le compensazioni ambientali e di mitigazione degli impatti visivi dello stesso impianto. L'impianto fotovoltaico sarà realizzato in agro dei Comuni di Tavenna, Montenero di Bisaccia e Montecilfone sui seguenti suoli individuati al NCT di tali Comuni così individuati :

Campo 1 – Comune di Montenero di Bisaccia –

**F.73-P.21,41,109,138,99 ,17,16,111,15,71,72,7,8,231,234,22 ,
80,81,82,83,129,130,12,9,10,124,123,20,40,42,298,147,152,153,154,149,151,150,269,274,27,299,308,2
94,54,11,114,**

F.77-P.119

F.78 -P.51,102,46,52,108,118,91,47

Campo 2- Comune di Tavenna –

F.11 P 161-163-8

Campo 3 – Comune di Tavenna –

F 8 P 486,480,484,474,477,481,482,490,491,473,476,485,487,488,489,483,479,492,493

F 7 P 108

Sottostazione Utente – Comune di Montecilfone

F. 8 p. 35

Stazione Condivisione Barra 150 kV con altri produttori – Comune di Montecilfone –

F.8 p. 43-39

Sottostazione Terna 380/150 kV – Comune di Montecilfone –

F. 8 p. 61,218,216,94,219,97,133,137,141,179,180,181,183,210,96,98,99,91,100,170,101,102

Raccordi sottostazione Terna –

Comune di Montecilfone

F.8 p. 179,146,180,182,147,183,184

Comune di Tavenna

**F.3 p.108,242,110,243,119,243,118,116,115,129,68,69,66,236,67,64,65,52,268,53,304,55,437,
38,105,42,257,64**

L'impianto fotovoltaico è essenzialmente suddiviso in 3 CAMPI aventi le seguenti estensioni, ubicazioni catastali e coordinate geografiche di riferimento :

Comune	Campo	Foglio	Particelle	Ha Tot. Particelle	Ha interessati dal progetto fotovoltaico	Ha occupati dalle strutture	Coordinata E (UTM WGS84)	Coordinata N (UTM WGS84)
MONTENERO DI BISACCIA	1	73	21,41,109,138,99, 17,16,111,15,71,7 2,7,8,231,234,22,8 0,81,82,83,129,13 0,12,9,10,124,123, 20,40,42,298,147, 152,153,154,149,1 51,150,269,274,27 ,299,308,294,54,1 1,114,	30,1				
MONTENERO DI BISACCIA	1	77	119					
MONTENERO DI BISACCIA	1	78	51,102,46,52,108, 118,91,47	0,59 8,86	34,21	13,40	483029	4642389
TAVENNA	2	11	161-163-85	18,04	15,56	5,22	482966	4640557
TAVENNA	3	8	486,480,484,474,4 77,481,482,490,49 1,473,476,485,487 ,488,489,483,479, 492,493	18,52	19,63	7,05	480274	4641515

TAVENNA	3	7	108		1,11			
MONTECILFONE	Sottostazione di UTENZA	8	35	0,569	0,13		483053	4640336
MONTECILFONE	Sottostazione di CONDIVISIONE	8	43-39	0,20	0,20		483987	4640241
MONTECILFONE	Sottostazione TERNA 380/150 KV	8	61,218,216,94,219,97,133,137,141,179,180,181,183,210,96,98,99,91,100,170,101,102,61	0,47	0,47		483987	4640241
MONTECILFONE	Raccordi linea 380 kV	8	179,146,180,182,147,183,184					
PALATA	Raccordi linea 380 kV	3	108,242,110,243,119,243,118,116,115,129,68,69,66,236,67,64,65,52,268,53,304,55,38,42,257,64					
PALATA	Raccordi linea 380 kV	6	437					
PALATA	Raccordi linea 380 kV	2	105					
			Totale	77,79	70,2	25,67		

Le aree impegnate dalle opere sono costituite da terrazzamenti sub-pianeggianti e da aree con versanti a quote tra 450 e i 250 m.s.l.m. con pendenza non superiore all'11% in direzione sud tali da avere un'esposizione ottimale e una conformazione morfologica ideale per il posizionamento delle strutture di tracker ad inseguimento est-ovest. Le aree di impianto fotovoltaico sono servite da una buona rete di viabilità esistente costituita dalla SP 13 che costeggia i CAMPI 1 E 2 ,dalla strada comunale Colle Peticone asfaltata che costeggia i CAMPI 2 e 3. La connessione dell'impianto alla RTN è prevista in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV della futura stazione elettrica di trasformazione SE 380/150 kV di Montecilfone come previsto nel preventivo di connessione rilasciato da terna e regolarmente accettato – STMG cod. id. 202101387-. L'impianto fotovoltaico sarà collegato tramite un cavidotto interrato di circa 9,7 km in media tensione che abbraccia tutte le cabine di consegna dei Campi fotovoltaici e giunge sino alla sottostazione di trasformazione 30/150 kV (anche detta SE di Utenza nel prosieguo), prevista in adiacenza della futura SE 380/150 kV di Terna e precisamente al F. 8 p. 35 del Comune di Montecilfone (Cb). L'accesso alla SE di Utenza avviene dalla strada Comunale La Guardiola nel Comune di Montecilfone. Il collegamento in antenna a 150 kV sarà effettuato tramite un cavidotto interrato a 150 kV di lunghezza totale pari a circa 330 metri che sarà posato lungo le strade interpoderali che costeggiano la SE di Utenza e la futura SE RTN 380/150 kV di Montecilfone sino ad arrivare allo stallo di connessione assegnato da Terna Spa all'interno della stessa SE RTN 380/150 kV attraverso un'area comune a più produttori ubicata sempre AL F. 8 P. 43 del Comune di Montecilfone ove sarà prevista la realizzazione del sistema elettromeccanico di condivisione dello stallo di partenza a 150 kV e di arrivo al su detto stallo di connessione a 150 kV. Tale area di condivisione si rende necessaria in quanto Terna Spa ha comunicato a mezzo **pec prot. P20220037723 in data 04/05/2022 (Allegata alla presente relazione) alla società Tavenna Solar Park Srl** oltre alla planimetria della futura Stazione Elettrica (SE) RTN a 380/150 kV dalla quale si evince l'ubicazione dello stallo assegnato e l'intero progetto della stessa benestariato da Terna Spa , che:” **Al fine di razionalizzare l'utilizzo delle infrastrutture di rete, sarà necessario condividere lo stallo in stazione con l'impianto codice pratica 202100225 della società Green Venture Montenero S.r.l., con l'impianto codice pratica 202001412 della società Voltalia Italia S.r.l., con l'impianto codice pratica 202101387 della società Tavenna Solar Park S.r.l. e con ulteriori utenti della RTN** “L'intero impianto fotovoltaico occupa un'area contenuta e ricadente completamente nei territori comunali di Montenero di Bisaccia e Tavenna mentre nel **Comune di Montecilfone (Cb) e Palata(Cb)** ricadranno le sole opere di rete per il collegamento alla RTN e della SE di Utenza oltre che della stazione di condivisione a 150 kV . Il cavidotto interrato di collegamento dell'impianto alla SE di Utenza è costituito da 4 terne di cavi da 630mmq in un unico scavo che percorrono a partire dai **CAMPI 1** la SP 13, la strada comunale Colle Peticone,la strada Comunale la Guardiola e brevi tratti di strade interpoderali. Si tratta della maggior parte di strade asfaltate escluse le strade interpoderali che risultano imbrecciate. Esso interesserà i territori comunali di Montenero di Bisaccia, Palata, Montecilfone e Palata .

- a) Il Progetto inoltre come accennato consiste nella coltivazione di 60 Ha di terreno oltre che sotto le strutture portanti i moduli fotovoltaici anche tra gli interfilari delle stesse con grano e favino conservando così il tipo di coltura a cui oggi sono destinati ;
- b) L'intervento prevede anche opere di mitigazioni ambientali importanti tese oltre che a evitare l'inaridimento di parte dei terreni che saranno occupate dalle strutture di moduli fotovoltaici a recuperare la biodiversità del sito e ridurre l'impatto visivo dell'impianto fotovoltaico.

Tale proposta seppur con impianto integrato agro-energetico, comporta ai sensi del Decreto Legislativo n 152 del 2006 così come modificato dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017, Allegato IV punto 2 lettera b) *“impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”* la Verifica di Assoggettabilità a Via (screening) della presente proposta in quanto presenta una potenza superiore a 1 MW. Considerate le dimensioni dell'impianto, la società proponente ha deciso comunque di presentare uno Studio di Impatto Ambientale al fine di avviare direttamente la Valutazione di Impatto Ambientale.

Il presente studio viene redatto in ossequio alle direttive contenute nel D. Lgs n. 152 del 2006, della DGR N.613 DEL 28/12/2021 *“Adeguamento degli indirizzi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 alle recenti disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative”* e del Decreto Legislativo n. 104 del 16 giugno 2017 recante le norme di *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”* che ha modificato le norme che regolano il procedimento di VIA, rispettando i principi e i criteri di indirizzo specifici, dettati dall'art. 14 della Legge delega 9 luglio 2015, n.114:

- semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale;
- rafforzamento della qualità delle procedure di valutazione di impatto ambientale;
- revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive;
- destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. LA PROCEDURA

L'intervento è soggetto alla procedura regionale di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. trattandosi di un impianto industriale non integrato per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica di potenza superiore ad 1 MW (con rif. alla lettera b) del punto 2 dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, modificato in base al D.Lgs. 16/01/2008, n. 4, alla Legge n. 99 del 23.07.2009 ed al più recente D.Lgs 104/2017. Sulla base del suddetto disposto normativo, e fatta salva la facoltà del proponente di presentare istanza di valutazione di impatto ambientale senza previo espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità, la committente TAVENNA SOLAR PARK SRL ha deciso di perseguire questa opzione, sottoponendo direttamente il progetto proposto a procedura di VIA.

Nel caso specifico la documentazione e l'iter richiesto viene redatta per il rilascio del provvedimento di VIA all'interno del Provvedimento Unico in Materia Ambientale ai sensi dell' art 27 del D.L.gs 152/2006

5.1 STRATEGIA ECONOMICA AMBIENTALE

5.1.1. Il Recovery Fund E La Transizione Ecologica

Il recovery fund è un fondo per la ripresa economica, ritenuto "necessario e urgente" per far fronte alla crisi scatenata nel 2020 dal coronavirus. Gli obiettivi di ripresa proposti passano attraverso varie iniziative, tra cui quella ecosostenibile, tanto che il 37% del Recovery Fund, ossia oltre 70 miliardi, saranno da destinare alla conversione verde, di cui circa 50 da spendere entro il 2023. Occorrerà quindi raddoppiare la crescita delle energie rinnovabili in Italia e attivare una vera economia circolare, oltre agli interventi da effettuare sulla sostenibilità dei trasporti e il riciclo dei rifiuti, con impianti di riciclaggio ancora insufficienti. Il tutto tenendo ben presente l'obiettivo climatico a breve termine fissato a livello europeo, con il taglio delle emissioni inquinanti del 55% entro il 2030. Senza un aumento degli investimenti nelle rinnovabili e interventi sulla rete elettrica non sarà però possibile raggiungere gli obiettivi europei. La transizione ecologica è quindi un processo necessario che non potrà prescindere da giustizia economica e sociale e inclusione. Una prima azione concreta per dimostrare la volontà del governo di andare nella direzione di una vera transizione energetica sarebbe una nuova, definitiva moratoria trivelle, cioè un divieto permanente a ogni nuova attività di prospezione, ricerca e sfruttamento di gas e petrolio sul territorio nazionale e, contemporaneamente, un concreto incentivo allo sviluppo delle rinnovabili privilegiando quei progetti che riescano a non snaturare eccessivamente la componente ambientale. Anche sul settore agricolo è urgente intervenire con misure migliorative. In questo settore, infatti, servono investimenti per la transizione verso un modello agroecologico, per ridurre l'uso di pesticidi e prevedere un ulteriore aumento della superficie dedicata all'agricoltura biologica, favorendo la sperimentazione di nuove tecniche che consentano un minor utilizzo di acqua o lo sfruttamento di suoli un tempo lasciati incolti.

Tutti gli investimenti e tutte le riforme che gli Stati membri Ue proporranno di finanziare con il Recovery Fund, dovranno rispettare il principio del "non arrecare un danno significativo" contro l'ambiente.

Un progetto avrà la patente di sostenibilità se contribuisce ad almeno uno dei sei obiettivi principe senza danneggiare in modo significativo nessuno degli altri.

Gli obiettivi ambientali da misurare sono questi:

1. mitigazione dei cambiamenti climatici, ridurre o evitare le emissioni di gas serra o migliorarne l'assorbimento;
2. adattamento ai cambiamenti climatici, ridurre o prevenire gli effetti negativi del clima attuale o futuro oppure il rischio degli effetti negativi;
3. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
4. transizione verso un'economia circolare, focalizzata sul riutilizzo e riciclo delle risorse;
5. prevenzione e controllo dell'inquinamento;
6. tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Il “rimedio” che si intende attuare non deve creare danni che riducano il beneficio ambientale che si vuole ottenere. Nell’ideazione e progettazione della presente iniziativa si è fatto in modo di rispettare il maggior numero di obiettivi ambientali senza penalizzare gli altri, ben sapendo che un obiettivo tradito rappresenta una minaccia al nostro futuro. L’unione tra agricoltura ed energia proposta attraverso questo progetto di agro-voltaico consente l’utilizzo “ibrido” dei terreni agricoli che continuano ad essere produttivi dal punto di vista agricolo pur contribuendo alla produzione di energia rinnovabile attraverso una particolare tecnica d’installazione di pannelli fotovoltaici. L’agro-voltaico si prefigge lo scopo di conciliare la produzione di energia con la coltivazione dei terreni sottostanti creando un connubio tra pannelli solari e agricoltura che potrebbe portare benefici sia alla produzione energetica pulita che a quella agricola, realizzando colture all’ombra di moduli solari.

Il Progetto porta in sede le seguenti caratteristiche economiche ed ambientali:

- 1. grid parity senza incentivi statali ma vendita dell’energia sul mercato ed innovazione produttiva e gestionale dell’impianto fotovoltaico più flessibile ed adattabile alle esigenze dell’agricoltura integrata;**
- 2. produzione agricola integrata con la produzione di energia sugli stessi terreni al fine di limitare il consumo di suolo e sostenere la mitigazione paesaggistica**
- 3. produzione agricola programmata con le economie di scala e di dimensioni tali da essere fortemente competitivi nel mercato globale**
- 4. realizzazione di impianti altamente tecnologici armonizzati nel contesto paesaggistico di intervento al fine di rendere compatibile l’innovazione con le attività produttive agricole e facendo si che questa determini delle economie che permettano alle stesse attività agricole di perfezionarsi e migliorare nella qualità della produzione**
- 5. miglioramento della biodiversità in ogni sua componente sia nell’area di intervento che nelle aree periferiali a distanze di chilometri dall’impianto agrovoltaico**
- 6. Compatibilità con il progetto di valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi agrari della Campania. Il PPTR pone il raggiungimento degli obiettivi attraverso specifiche azioni e progetti come la territorializzazione degli incentivi della PAC e del PSR per la valorizzazione del paesaggio agrario al fine di trovare sinergie e rafforzamento tra politiche rurali e politiche di settore (rischio idrogeologico e conservazione della riserva idrica, energie rinnovabili, etc.) sui temi della salvaguardia ambientale (inquinamento falde sotterranee da Nitrati) e delle risorse rinnovabili (conservazione della biodiversità, reti ecologiche e connettività ambientale, etc.).**

Il presente Studio di Impatto Ambientale è stato redatto in relazione alle caratteristiche del progetto e alle informazioni sulla sensibilità ambientale dell’area di inserimento, al fine di determinare gli impatti che l’intervento proposto comporti. A tal fine **sono stati effettuati studi e relazioni specialistiche** rispetto alle seguenti criticità:

Una valutazione naturalistica di area vasta al parco agrovoltaico rispetto ai siti con significativa funzionalità ecologica come i fiumi Biferno e Trigno posti rispettivamente a 8,6 e 9,4 km dall’area di intervento

Un’analisi paesaggistica sulla potenziale alterazione dei valori scenici sull’ambito paesaggistico “Basso Molise -Area 1 ” rispetto ai Beni ed Ulteriori Contesti Paesaggistici individuati nell’area buffer di 10 km ed in particolare per i seguenti beni architettonici e paesaggistici:

I **siti archeologici** individuati nell'Area Vasta di individuazione delle componenti naturali ed antropiche del paesaggio avente un raggio pari a 10 km sono:

1-Necropoli età arcaica in località S.Margherita = distanza da impianto fotovoltaico pari a **9.240** metri

I **beni di interesse storico archeologico** individuati nell'Area Vasta di individuazione delle componenti naturali ed antropiche del paesaggio avente un raggio pari a 10 km sono:

2- ID_36 Insediamento rurale periodo romano -località Macchianera : distanza da impianto fotovoltaico pari a 8.342 metri

3 -ID_11 Bene di interesse storico archeologico nei pressi del centro urbano di Montenero di Bisaccia= distanza dall'impianto fotovoltaico pari a 2447 metri

4- ID 3302265 Infrastruttura idrica -Comune di Montecilfone : distanza impianto fotovoltaico pari a 1714 metri

5 – ID 3203304 Area di Abitato nel Comune di Palata

I **beni architettonici** più prossimi all'area di progetto sono così localizzati e distanti:

6 – ID 96198 chiesa della Madonna di Bisaccia : distanza da impianto fotovoltaico pari a 8.342 metri
2.559

7 – ID 303292 giardino Madonna di Bisaccia : distanza da impianto fotovoltaico pari a 2.431 metri

8- ID 96200 cimitero di Montenero di Bisaccia : distanza da impianto fotovoltaico pari a 2.405 metri

9- ID 96087 Casa Sciarretta : distanza da impianto fotovoltaico pari a 3.055 metri

10- ID 96006 Palazzo Palombo : distanza da impianto fotovoltaico pari a 3.225 metri

11- ID 96 166 Torre di Montebello : distanza da impianto fotovoltaico pari a 12.160 metri

12- ID133905 Chiesa di San Giovanni : distanza da impianto fotovoltaico pari a 3.225 metri

13- ID 95949 Palazzo Luciani : distanza da impianto fotovoltaico pari a 3.280 metri

14 – ID 3032997 Chiesa di San Matteo Apostolo : distanza da impianto fotovoltaico pari a 3.340 metri

15 – ID 96192 Masseria Sorella : distanza da impianto fotovoltaico pari a 6.311 m

16 – ID 98497 Cappella di San Nicola -Tavenna- : distanza da impianto fotovoltaico pari a 2.784 metri

17- ID 98472 Palazzo Soriano -Tavenna : distanza da impianto fotovoltaico pari a 2.943 metri

18- ID 98501 Villa Soriano – Tavenna : distanza da impianto fotovoltaico pari a 3.652 metri

19 -ID 98449 Casa Rustica -Tavenna : distanza da impianto fotovoltaico pari a 2.964 metri

20 – ID 27 – Palazzo Palombi Ricciardi -Palata : distanza da impianto fotovoltaico pari a 2.833metri

21 – ID 96450 – Chiesa di San Giorgio Martire -Montecilfone : distanza da impianto fotovoltaico pari a 3531 metri

22 -ID-96466 -Palazzo Graziani – Montecilfone : distanza da impianto fotovoltaico pari a 3550 metri

23 -ID -20 Palazzo Ducale - Montecilfone : distanza da impianto fotovoltaico pari a 3521 metri

Analisi del rischio sulla salute umana rispetto a:

- rischio per la salute pubblica rispetto alla presenza di beni ed attività umane in relazione al potenziale rischio elettromagnetico;

- inquinamento sotto il profilo dei rumori e delle vibrazioni previste dall'impianto in esercizio, in relazione alla presenza di ricettori sensibili;

Una valutazione dell'impatto cumulativo del parco agrovoltaico proposto rispetto ad altri impianti fotovoltaici, appartenenti alla stessa categoria progettuale (Linee Guida DMA 30/03/2015 punto 4.1), in esercizio, autorizzati e con parere ambientale favorevole posti in un'area territoriale pari a **3 km** relativamente alle componenti ambientali strettamente interessate dalla tipologia di impianto.

Una verifica di compatibilità al Piano di Assetto Idrogeomorfologico ed alla Carta Geomorfologica del PAI analizzando le potenziali criticità rispetto a:

- corsi d'acqua iscritti nell'Elenco delle Acque pubbliche;
- rete idrografica superficiale dell'IGM al 25.000 e della Carta Idrogeomorfologica dell'AdB alla Regione Molise- aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
- aree a vincolo pericolosità di inondazione e geomorfologiche;

Uno studio sulla Fauna, Flora ed Ecosistemi rispetto ai corridoi ecologici ed alle aree trofiche delle specie protette, nonché uno Studio degli impatti cumulativi sull'avifauna.

Uno studio sul rischio archeologico rispetto alle tracce e presenze storico architettoniche, villaggi, centuriazioni e strade.

6. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Il presente Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto agrovoltaiico proposto dalla società “Tavenna Solar Park Srl “ nel territorio dei Comuni di Montenero di Bisaccia, Tavenna, Montecilfone, Palata prende in considerazione i vari elementi dell’impianto in progetto (struttura, posizione, cavidotti di collegamento, stazioni di trasformazione BT/AT, punto di consegna) e ne studia le interferenze con i caratteri del territorio (paesaggio, natura, struttura pedologica e geologica, beni architettonici, archeologici e storici, con le pratiche agrarie) sia per quanto riguarda le strutture fisiche sia per quelle elettriche, elettromagnetiche e sonore.

Partendo dal principio che qualsiasi azione umana non è senza impatto sul territorio in cui viene svolta, deve essere valutata la sostenibilità dell’opera in progetto rispetto al territorio ed alla conservazione dei suoi caratteri tipici, valutando attentamente il rapporto costi/benefici, intendendo questo rapporto come “a che si deve rinunciare per ottenere quale beneficio”.

La valutazione viene condotta sia in ambito di “Area Vasta” sia in un ambito più ristretto inteso come “Sito di Intervento” che comprende, oltre lo stretto ambito di suolo direttamente interessato, anche un buffer la cui ampiezza può variare e che nel caso specifico è stato determinato in 1km dalla periferia dell’impianto stesso.

Un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare (impianto fotovoltaico) per sua natura e caratteristica si estende in senso orizzontale, contrariamente ad un impianto eolico che vede il suo sviluppo maggiore in altezza.

Questo elemento fa sì che le eventuali interferenze si manifestino soprattutto in sede locale, soprattutto, per quanto riguarda gli aspetti fisici e l’occupazione di suolo.

Lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) di tale opera, conformemente alla direttive del D.lgs 152/06, della D.G.R. n. 21 del 24/03/2000 “Adeguamento degli indirizzi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 alle recenti disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative” sarà condotto in considerazione di tre principali quadri di riferimento:

- Programmatico
- Progettuale
- Ambientale

Il **Quadro di Riferimento Programmatico** fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. In particolare comprende:

- *La descrizione degli obiettivi previsti dagli strumenti pianificatori, di settore e territoriali nei quali è inquadrabile il progetto stesso nonché di eventuali disarmonie tra gli stessi;*
- *La descrizione di rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori;*
- *La descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori.*

Il **Quadro di Riferimento Progettuale** descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento del territorio, inteso come sito e come area vasta interessata. In particolare precisa le caratteristiche dell'opera progettata con particolare riferimento a:

- *la natura dei beni e dei servizi offerti;*
- *il grado di copertura della domanda e dei suoi livelli di soddisfacimento in funzione dell'ipotesi progettuale esaminata;*
- *la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-offerta riferita alla presumibile vita tecnica ed economica dell'intervento;*
- *l'articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera in fase di cantiere e di quelle che ne caratterizzano l'esercizio;*
- *le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le aree occupate durante la fase di costruzione ed esercizio;*
- *l'insieme di condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto.*

Il **Quadro di Riferimento Ambientale** è sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e revisionali; detto quadro:

- *definisce l'ambito territoriale ed i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi perturbazioni significative sulla qualità degli stessi;*
- *descrive i sistemi ambientali interessati;*
- *stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;*
- *descrive le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio in rapporto alla situazione preesistente;*
- *illustra i sistemi di intervento nelle ipotesi del manifestarsi di emergenze particolari.*

Le componenti ed i fattori ambientali ai quali si è fatto riferimento, in quanto direttamente o indirettamente interessati dalla realizzazione dell'intervento progettuale, sono i seguenti:

- **atmosfera:** qualità dell'aria e caratterizzazione meteorologica;
- **ambiente idrico:** acque sotterranee ed acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come componenti, come ambienti e come risorse;
- **suolo e sottosuolo:** intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili;
- **vegetazione, flora, fauna:** formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali;
- **ecosistemi:** complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario ed identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale;
- **rumore e vibrazioni:** considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;
- **paesaggio:** aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali.

La documentazione necessaria a corredo della procedura di PUA (Provvedimento Unico in Materia Ambientale) è costituita da:

1. elaborati progettuali dell'intervento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. studio di impatto ambientale di cui all'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. redatto secondo i contenuti dell'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. sintesi non tecnica che contenga le informazioni di cui all'art. 24 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
4. avviso al pubblico ai sensi dell'articolo 24, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
5. copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
6. elenco di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
7. altri allegati (documentazione ed elaborati progettuali previsti dalla normative di settore in riferimento alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto).

7. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

7.1 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DIRETTIVE COMUNITARIE.

La prima nazione al mondo che ha inserito all'interno della propria legislazione i temi precedentemente esposti sono stati gli Stati Uniti d'America con la pubblicazione del NEPA (National Environmental Policy Act), adottata il 31 dicembre 1969. Tale documento poneva i seguenti obiettivi:

1. Proteggere l'ambiente per le future generazioni;
2. Assicurare a ciascun cittadino americano un ambiente sano, produttivo ed esteticamente gradevole;
3. Sfruttare l'ambiente evitando il degrado ed il rischio per la Salute;
4. Conciliare lo sfruttamento delle risorse naturali con le esigenze della qualità di vita.

Per attuare questi principi venne istituita un'agenzia di consulenza e coordinamento, il Council for Environmental Quality (CEQ), con compiti di monitoraggio e di ricerca, oltre che nel 1970 l'Agenzia per la tutela dell'ambiente (EPA), con compiti di controllo e valutazione.

Nel 1978 vennero emanati dei pacchetti di norme procedurali per l'implementazione della VIA dove si sottolineava la necessità di integrare il processo di valutazione con attività di pianificazione che tenessero conto delle interrelazioni tra aspetti ambientali e socioeconomici. Inoltre, queste regulations stabilivano con precisione diritti e doveri e ambiti di competenza dei diversi attori nel processo decisionale istituzionale.

Nel nostro continente, invece, bisognerà aspettare il 1972, con la Conferenza di Bonn, per vedere formalizzati i primi principi generali di una politica ecologica della Comunità. Il 1° programma di azione (1973) sottolineava la necessità di migliorare l'ambiente senza però mettere in pericolo il buon funzionamento dei mercati. Il 2° programma di azione (1977) prendeva coscienza dei limiti dello sviluppo e dell'attenzione sullo sfruttamento razionale del territorio. Il 3° programma di azione (1983) spostava l'attenzione sul concetto di prevenzione dei danni ambientali, tanto che è proprio in questa occasione che viene riconosciuta la procedura di VIA come strumento cardine nell'integrazione delle tematiche ambientali dei processi decisionali. I cambiamenti climatici come sfida principale dei prossimi decenni verranno invece individuati solo nel 6° programma di azione (2002).

E' quindi con l'introduzione della Direttiva 85/337/CEE, evoluta sino all'attuale 2014/52/UE (recepita in Italia con il Dlgs 104/2017),che, ribadendo l'importanza dell'azione preventiva piuttosto che della mitigazione del danno, gli stati membri devono prevedere l'assoggettamento a VIA delle opere con possibilità di discrezionalità nell'applicazione della procedura di Screening.

La Direttiva 97/11/CE, recependo la convenzione di Espoo del 1991, modifica la precedente introducendo nuove categorie di progetti da sottoporre a VIA, subordinando l'autorizzazione alla procedura di valutazione. Inoltre, garantisce l'informazione del pubblico riguardo la decisione finale. Altro elemento di novità era l'obbligo di accludere una descrizione sommaria delle possibili alternative progettuali considerate e le ragioni di tale scelta.

Bisognerà aspettare la Direttiva 2003/35/CE per recepire la convenzione di Arhus, che prevedeva una maggiore partecipazione del pubblico nell'elaborazione dei piani e programmi in materia ambientale, sancendo formalmente il diritto del pubblico ad esprimere osservazioni e pareri prima dell'autorizzazione. Con la nuova Direttiva 2014/52/UE viene introdotta la nuova definizione di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale:

“l'elaborazione di un rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni (compreso con il pubblico interessato e le autorità ambientali), la valutazione da parte dell'autorità competente, tenendo conto della relazione ambientale e dei risultati delle consultazioni nel quadro della procedura di autorizzazione, come pure la fornitura di informazioni sulla decisione”

Tra i progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale sono inclusi anche gli impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento della radiazione solare.

Il disegno della direttiva è chiaro: essa vuole che prima di avviare a realizzazione opere che possano determinare un impatto ambientale rilevante si proceda:

- ad una valutazione di tale impatto;
- alla presa in considerazione di tale valutazione da parte dell'autorità pubblica che deciderà sull'autorizzazione o meno alla realizzazione dell'opera;
- alla possibilità di esprimersi del pubblico interessato, che va quindi debitamente informato.

La direttiva del '97, diversamente da quanto faceva il testo originario del 1985 prevede che l'impatto ambientale delle opere sia sottoposto non solo ad una “valutazione”, ma anche ad “autorizzazione” iò fa ritenere che la nuova normativa Comunitaria non configuri più la valutazione di impatto ambientale come un'indagine conoscitiva, ma la innalzi a momento di concreta salvaguardia dell'ambiente.

7.2 NORME ITALIANE. NATURA, EFFETTI E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA V.I.A.

La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è stata introdotta in Italia a seguito dell'emanazione della direttiva CEE 377/85, in base alla quale gli stati membri della Comunità Europea hanno dovuto adeguare la loro legislazione: la direttiva ha sancito il principio secondo il quale per ogni grande opera di trasformazione del territorio è necessario prevedere gli impatti sull'ambiente, naturale ed antropizzato.

Il recepimento della direttiva, avvenuto con la L. 349/86, ed i D.P.C.M. n° 377 del 10 agosto 1988 e del 27 dicembre 1988, ha fatto sì che anche in Italia i grandi progetti venissero sottoposti ad un'attenta e rigorosa analisi per quanto riguarda gli effetti sul territorio e sull'ambiente. La L. 349/86 "Istituzione del Ministero dell'Ambiente" ha stabilito che l'autorità preposta al rilascio del giudizio di Compatibilità Ambientale, indispensabile per poter realizzare l'opera, fosse proprio il Ministero dell'Ambiente.

La definizione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è avvenuta tramite i due DPCM sopra citati: con il primo si è individuato l'insieme delle opere da sottoporre obbligatoriamente a VIA (sostanzialmente mutuato da quello fornito nell'allegato A della direttiva CEE), con il secondo sono state fissate le norme tecniche che regolano la procedura stessa.

Successivamente, il D.P.R. 12 aprile 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento" ha regolato la procedura di VIA anche per altre opere minori, corrispondenti a quelle elencate nella citata direttiva CEE (allegato B), per le quali era stata lasciata libertà di azione ai singoli stati membri: il suddetto D.P.R. delega le Regioni italiane a dotarsi di legislazione specifica per una serie di categorie di opere, elencate all'interno di due allegati (nell'allegato A sono inserite le opere che devono essere necessariamente sottoposte a procedura di VIA, nell'allegato B sono elencate le opere da sottoporre a procedura di Verifica).

Il decreto stabilisce che, per le opere dell'allegato B, deve essere l'autorità competente a verificare e decidere, sulla base degli elementi contenuti nell'allegato D, se l'opera deve essere assoggettata alla procedura di Via. Sono rilevanti, inoltre, le recenti direttive 96/61/CE e 97/11/CE che probabilmente incideranno notevolmente nel processo di pianificazione di opere pubbliche ed in quello autorizzativo per la loro realizzazione.

La direttiva 96/61/CE (capitolo 2 par.2) sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento integrato (IPCC) è stata recepita con il D. L. del 4 agosto 1999, n° 372 unicamente per gli impianti esistenti (tra cui gli impianti di incenerimento di RSU). Per i nuovi impianti e le modifiche sostanziali agli impianti esistenti bisognerà far riferimento al D.dL 5100. La direttiva 97/11/CE, ha modificato la 337/85; pur non imponendo nuovi obblighi, amplia gli elenchi dei progetti da sottoporre a VIA. Le opere comprese nell'allegato I passano da 9 a 20; relativamente alle opere previste dall'allegato II la nuova direttiva introduce una selezione preliminare, viene lasciata libertà agli Stati membri di optare o per un criterio automatico basato su soglie dimensionali oltre le quali scatta la procedura, o un esame caso per caso dei progetti. A questi principali riferimenti legislativi se ne aggiungono altri, sempre di livello nazionale, volti a regolare specifici aspetti della VIA:

- Circolare del Ministero dell'ambiente 11 agosto 1989, pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della l. 8 luglio 1986; Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere Della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA. Il procedimento per la valutazione dell'impatto ambientale è, per la sua propria natura e per la sua configurazione normativa, un mezzo preventivo di tutela dell'ambiente: attraverso il suo

espletamento in un momento anteriore all'approvazione del progetto dell'opera è possibile salvaguardare l'interesse pubblico ambientale prima che questo venga leso, o negando l'autorizzazione a realizzare il progetto o imponendo che sia modificato secondo determinate prescrizioni, intese ad eliminare o a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente. La valutazione di impatto ambientale positiva ha natura di "fatto giuridico permissivo" del proseguimento e della conclusione del procedimento per l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera. Il parere sulla compatibilità ambientale ha invero un'efficacia quasi vincolante. Il soggetto pubblico o privato che intende realizzare l'opera può soltanto impugnare un eventuale parere negativo. Nel caso di parere di competenza statale, esso può essere disatteso solo per opere di competenza ministeriale, qualora il Ministro competente non ritenga di uniformarsi e rimetta la questione al Consiglio dei Ministri. Nel caso di parere di competenza regionale i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio; se si tratta di progetti di iniziativa di autorità pubbliche, il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve evidenziare adeguatamente la conformità delle scelte seguite al parere di compatibilità ambientale (art. 7, secondo comma, del D.P.R. 12 aprile 1996). Oggetto della valutazione sono le conseguenze di un'opera sull'ambiente, nella vasta accezione che è stata accolta nel nostro ordinamento in base all'art. 3 della direttiva 337/1985, agli artt. 6 e 18 della legge 349/1986, e all'allegato I del D.P.C.M. del 27 dicembre 1988. In particolare secondo tale allegato, lo studio di impatto ambientale di un'opera dovrà considerare oltre alle componenti naturalistiche ed antropiche interessate, anche le interazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità.

Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi:

1. *atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteorologica;*
2. *ambiente idrico;*
3. *suolo e sottosuolo;*
4. *vegetazione flora e fauna;*
5. *ecosistemi;*
6. *salute pubblica;*
7. *rumori e vibrazioni;*
8. *radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;*
9. *paesaggio.*

In base a quanto fin qui detto, vi sono quattro classi di opere che devono (o possono) essere sottoposte a VIA:

- Classe I le opere di cui all'allegato I e alcune opere di cui all'allegato II della direttiva Comunitaria 337/1985 che sono sottoposte a VIA di competenza statale secondo il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 e D.P.R. 11 febbraio 1998. Esse sono sempre sottoposte a VIA.
- Classe II la maggior parte delle opere di cui all'allegato II della direttiva, inserite nell'Allegato A del D.P.R. del 12 aprile 1996, modificato dal D.P.C.M. 3 settembre 1999, che sono sempre sottoposte a VIA, di competenza regionale. Il relativo procedimento è disciplinato in buona parte da norme regionali e provinciali.
- Classe III alcune opere di cui all'allegato II della direttiva, inserite nell'Allegato B, del D.P.R. 12 aprile 1996, che devono essere comunicate alla pubblica amministrazione e vengono

assoggettate a VIA solo se quest'ultima lo ritiene necessario. Il relativo procedimento è di competenza regionale.

- Classe IV opere speciali, soggette a normative specifiche che prevedono una particolare VIA, generalmente di competenza statale.

7.3 NORMATIVA V.I.A. REGIONE MOLISE

La Regione Molise con la L.R. n.21 del 24 marzo 2000 ha pubblicato il “Disciplinare per la procedure di valutazione di Impatto ambientale successivamente adeguata secondo le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 alle recenti disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative” e al D.lgs 104 del 16 giugno 2017.

In ogni caso per il progetto in esame di potenza nominale superiore ai 10 MW in base a quanto riportato al comma 6 dell'art. 31 del D.L. 31 maggio 2021, n.77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 12/08/2021 la VIA per tale progetto è di Competenza Statale.

DM 2015 Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome.

Fermo restando quanto previsto nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, su richiesta della regione o provincia autonoma, tenendo conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali dalle stesse individuate:

- a) definisce una diversa riduzione percentuale delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 rispetto a quanto previsto dalle presenti linee guida in relazione alla presenza di specifiche norme regionali che, nell'ambito della procedura di autorizzazione dei progetti, garantiscano livelli di tutela ambientale più restrittivi di quelli stabiliti dalle norme dell'Unione europea e nazionali nelle aree sensibili individuate al paragrafo 4 delle allegate linee guida;
- b) definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle allegate linee guida, un incremento nella misura massima del 30% delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, garantendo livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali;
- c) definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle allegate linee guida, criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA

7.4 LA PROCEDURA DI VIA

La procedura di VIA è uno strumento procedurale che pone la salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dell'uomo al centro dei processi decisionali che precedono la realizzazione di un'opera o di un intervento sul territorio. La VIA si esplica attraverso una procedura amministrativa finalizzata a valutare la compatibilità ambientale di un'opera proposta sulla base di un'analisi di tutti gli effetti che l'opera stessa esercita sull'ambiente e sulle componenti socio-economiche interessate nelle varie fasi della sua realizzazione: dalla progettazione, alla costruzione, all'esercizio, fino alla dismissione. La procedura di valutazione (istruttoria) termina con la "pronuncia di compatibilità ambientale". Tale procedura è caratterizzata dalla possibilità di interazione tra autorità pubblica, proponente e popolazione interessata per apportare modifiche migliorative al progetto e, quindi, sottoporre nuovamente lo studio di impatto modificato alla procedura di VIA.

La VIA non è una procedura di valutazione assoluta ma va considerata come strumento di supporto alle decisioni nel confronto tra le soluzioni alternative. La VIA dovrebbe consentire la scelta di un'opera ad impatto minimo in un sito ottimale. Per redigere uno studio di impatto sono necessarie informazioni approfondite e dati scientifici di grande attendibilità per comparare gli effetti ambientali dell'opera da realizzare con le caratteristiche ambientali preesistenti.

Lo Studio di Impatto Ambientale, deve essere così articolato:

1. *Descrizione del progetto*
2. *Descrizione dell'ambiente*
3. *Analisi degli impatti*
4. *Analisi delle alternative*
5. *Misure di mitigazione*
6. *Monitoraggio*
7. *Aspetti metodologici e operativi.*

Descrizione del Progetto

La descrizione del progetto deve indicare quale intervento si intende realizzare, con quali motivazioni, in quale luogo e con quali scadenze temporali. La documentazione da presentare deve dunque chiarire quali sono le ragioni dell'iniziativa, il suo inquadramento nelle decisioni o nei programmi che stanno a monte, le utilità che si intendono perseguire e le condizioni alle quali si è disposti ad assoggettarsi, le caratteristiche tecniche del progetto (tipo di opera, durata dell'opera e dei lavori, ecc.).

Descrizione dell'ambiente

La descrizione dell'ambiente ha lo scopo di definirne le caratteristiche e i livelli di qualità preesistenti all'intervento. A tal fine, lo studio di impatto ambientale deve contenere una descrizione dell'ambiente, che includa:

- l'individuazione dell'ambito territoriale di riferimento;

- una descrizione dello stato iniziale delle componenti ambientali, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione, al suolo e sottosuolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, al patrimonio architettonico e archeologico e agli altri beni materiali, al paesaggio, agli aspetti socio-economici (assetto igienico-sanitario, assetto territoriale, assetto economico) e all'interazione tra i vari fattori;
- una mappa e una breve descrizione del sito e dell'area circostante che indichino le caratteristiche fisiche, naturali e antropizzate quali la topografia, la copertura del terreno e gli usi territoriali (comprese le aree sensibili, quali le aree residenziali, le scuole, le aree ricreative);
- l'individuazione delle aree e degli elementi importanti dal punto di vista conservativo, paesaggistico, storico, culturale o agricolo;
- dati relativi all'idrologia, comprese le acque di falda e le aree a rischio alluvionale;

La Definizione Degli Impatti.

La definizione degli impatti, e soprattutto degli "impatti significativi" rappresenta una delle fasi più importanti e più delicate della procedura di valutazione di impatto ambientale. L'analisi degli impatti ambientali ha lo scopo di identificare i potenziali impatti critici esercitati dal progetto sull'ambiente nelle fasi di analisi e preparazione del sito, costruzione, operatività e manutenzione, nonché eventuale smantellamento delle opere e ripristino e/o recupero del sito, e di prevederne e valutarne gli effetti prodotti, attraverso l'applicazione di opportuni metodi di stima e valutazione.

A tal fine, lo studio di impatto ambientale deve fornire:

1. l'individuazione dei potenziali impatti significativi (intesi come i potenziali effetti di azioni di progetto che possono provocare significative alterazioni di singole componenti ambientali, o del sistema ambientale nel suo complesso), attraverso l'analisi delle interazioni tra le azioni di progetto e le componenti ambientali, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione, al suolo e sottosuolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, al patrimonio architettonico e archeologico e agli altri beni materiali, al paesaggio, agli aspetti socio-economici e all'interazione tra i vari fattori.
2. la stima e la valutazione degli effetti prodotti dai potenziali impatti significativi sull'ambiente, con particolare attenzione per gli impatti critici (intesi come gli impatti, negativi e positivi, di maggiore rilevanza sulle risorse di qualità più elevata, ovvero gli impatti che costituiscono presumibilmente i nodi principali di conflitto sull'uso delle risorse ambientali), che comprenda:
 - la descrizione delle componenti dell'ambiente soggette a impatto ambientale nelle fasi di analisi conoscitiva e preparazione del sito, costruzione, operatività e manutenzione, nonché eventuale smantellamento delle opere e ripristino e/o recupero del sito, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione, al suolo e sottosuolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, al patrimonio architettonico e archeologico e agli altri beni materiali, al paesaggio, agli aspetti socio-economici (assetto igienico-sanitario, assetto territoriale, assetto economico) e all'interazione tra i vari fattori;
 - la descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, delle opere e degli interventi proposti sull'ambiente:
 - i. dovuti all'attuazione del progetto;
 - ii. dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali
 - iii. dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento di rifiuti;
 - iv. dovuti a possibili incidenti;

- v. dovuti all'azione cumulativa dei vari fattori; e la menzione dei metodi di previsione utilizzati per individuare e misurare tali effetti sull'ambiente;
- la descrizione dei probabili effetti negativi o positivi, su alcuni indicatori di sostenibilità:
 - a) la tutela della diversità biologica;
 - b) la tutela del rischio di esposizione ai campi elettromagnetici;
 - c) la diminuzione delle emissioni in atmosfera di gas-serra.

L'analisi costi - benefici dell'opera o dell'intervento, qualora si tratti di opere pubbliche o comunque opere con finanziamento pubblico.

Analisi delle alternative

L'analisi delle alternative ha lo scopo di individuare le possibili soluzioni alternative e di confrontarne i potenziali impatti con quelli determinati dall'intervento proposto.

Monitoraggio

Il monitoraggio degli impatti deve garantire la verifica, nelle diverse fasi (realizzazione, esercizio, ecc.), dei parametri di progetto e delle relative perturbazioni ambientali (livelli delle emissioni, rumorosità, ecc.), il controllo degli effetti, nello spazio e nel tempo, sulle componenti ambientali, nonché il controllo dell'efficacia delle misure di mitigazione previste. Lo studio di impatto ambientale deve contenere la descrizione dell'eventuale programma di monitoraggio al quale assoggettare le opere o gli interventi.

Aspetti metodologici e operative.

Lo studio di impatto ambientale deve infine contenere:

la descrizione e la motivazione delle metodologie di indagine e di valutazione impiegate;

l'elencazione degli esperti che hanno redatto lo studio;

il sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate nella redazione dello studio.

8. NORMATIVA SULLE FONTI RINNOVABILI

Si riportano di seguito le normative che regolano la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La realizzazione di tali impianti è raccomandata dalle organizzazioni internazionali per la riduzione delle emissioni di gas serra ed il contenimento del riscaldamento globale. Il rischio concreto di una proliferazione "selvaggia" di tali impianti (eolico e fotovoltaico) è che a fronte della riduzione dei gas serra si vada incontro ad ulteriori problemi quali la degradazione dell'ambiente e delle sue risorse, la riduzione delle potenzialità produttive in campo agricolo a causa di una esagerata

occupazione di suoli produttivi. A livello internazionale numerosi trattati hanno affrontato il tema proponendo soluzioni. Di seguito si riportano in sintesi le indicazioni derivanti dalle varie riunioni internazionali.

8.1 RACCOMANDAZIONI INTERNAZIONALI

Alla base di tutta la normativa europea, nazionale e regionale vi è una serie di attività e di atti a livello internazionale che forniscono linee di indirizzo per l'inquadramento del problema del riscaldamento globale e delle energie rinnovabili.

Sono il risultato di riunioni ad alto livello finalizzate alla programmazione di una politica globale a salvaguardia del pianeta e delle sue risorse.

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) Rio de Janeiro nel 1992;

di carattere non vincolante dal punto di vista legale, nel senso che non impone limiti obbligatori alle emissioni di gas Serra alle singole nazioni firmatarie.

Protocollo di Kyoto;

il primo documento internazionale che ha imposto l'obbligo di riduzione delle emissioni ai Paesi più sviluppati: un -5% (sulla base delle emissioni rilevate nel 1990) nel primo periodo di adempimento compreso tra il 2008 e il 2012

Il secondo periodo di adempimento del protocollo di Kyoto;

è iniziato nel 2013 e si concluderà nel 2020, durante il quale i paesi firmatari si sono impegnati a ridurre le emissioni almeno del -18% rispetto ai livelli del 1990. Anche in questo caso l'UE si è impegnata a diminuire ulteriormente le emissioni, con una percentuale del -20% rispetto ai livelli del 1990 l'accordo di Kyoto si applica attualmente solo a circa il 14% delle emissioni mondiali

Accordo di Parigi – COP 21;

il primo testo universale per ridurre la temperatura di 2 gradi, cioè sotto i livelli della prima rivoluzione industriale (1861-1880) dal 2015 al 2100 (ovvero 2.900 miliardi di tonnellate di Co2, ovvero un taglio dell'ordine tra il 40 e il 70% delle emissioni entro il 2050). Gli obiettivi sono rivisti nell'ambito degli impegni nazionali (INDC) ogni 5 anni, in modo da renderli sempre più ambiziosi. L'accordo di Parigi è entrato in vigore nel 2016, in seguito all'adempimento delle condizioni per la ratifica da parte di almeno 55 paesi che rappresentano almeno il 55% delle emissioni globali di gas Serra.

Conferenza ONU sul clima di Bonn 2017 – COP 23;

La COP 23 è stata più ricerca del dialogo che azione. Ma in questo contesto l'Italia ha fatto da apripista giocando un ruolo importante con la scelta dell'uscita dal carbone entro il 2025 e aderendo all'Alleanza globale per lo stop al carbone, nata proprio durante la COP 23. Occorre vedere se si tratta di annunci a cui seguiranno fatti concreti, come promuovere obiettivi più ambiziosi per la produzione di energia da

rinnovabili. Gli Stati Uniti sono stati intervenuti al COP 23 ma in disaccordo con il presidente Trump (che si è svincolato dagli Accordi di Parigi). Hanno aderito inoltre Cina e India con i loro rispettivi 1.3 miliardi e 1.5 miliardi di abitanti. Se i vari paesi non alzeranno i target in discussione per ottenere entro il 2030 un clima migliore, tutto sarà stato inutile.

Nel 2019 Madrid e della Cop 25.

Una conferenza che si sarebbe dovuta tenere a Santiago del Cile ma che, a poche settimane dal suo svolgimento, è stata annullata e ospitata per gentile concessione dalla Spagna per via delle proteste fiume in corso nel paese sudamericano che non hanno consentito alle Nazioni Unite di proseguire con il programma. In ogni caso la Cop 25 ha lasciato un vuoto che si potrà colmare soltanto attraverso uno slancio da parte della politica. Le elezioni che si terranno negli Stati Uniti a novembre saranno, in questo senso, cruciali per il mondo intero, affinché l'Accordo di Parigi non rimanga lettera morta.

2020-2021, Cop 26 di Glasgow;

La ventiseiesima Conferenza delle Parti di Glasgow si è conclusa il 14 novembre 2021. Non è stato facile mettere d'accordo così tanti Stati diversi, ognuno con i suoi ritmi di sviluppo e le proprie necessità. “ Se rispettiamo gli accordi possiamo salvarci” è senz'altro **la frase emblema di questa COP 26.**

Molti punti positivi, punti a favore di un accordo e una linea comune sono usciti da questa **COP 26. È stato trovato un accordo ed è stato condiviso da 196 Paesi.** Si è stabilito di aggiornare il proprio piano nazionale, NDC, ogni anno e non più ogni cinque anni come in precedenza. Visto che le Conferenze delle Parti si svolgeranno ogni anno, almeno ci arriveremo con dati più precisi e aggiornati.

Si è parlato di **abbandono del carbone**, almeno per quanto riguarda lo stop ai finanziamenti pubblici che prevedono l'uso dei combustibili fossili. Uno degli obiettivi chiari raggiunti riguarda la diminuzione di emissioni di gas serra del 45% rispetto al 2010 entro il 2030. Inoltre, **entro il 2024, ogni Stato dovrà conteggiare le proprie emissioni di gas serra.**

Un altro punto a favore della conferenza: **USA e Cina collaboreranno per ridurre i cambiamenti climatici.** Per la prima volta in queste conferenze delle parti si parla di **un modello globale con surriscaldamento al di sotto dei 2°C**, numero che indica una soglia critica per l'ambiente e gli esseri viventi. Alcuni punti che hanno soddisfatto solo in parte i partecipanti riguardano il **“mercato del carbone”**: i Paesi inquinanti devono compensare le loro emissioni finanziando progetti con emissioni negative verso altri Paesi. Questo accordo non è stato approvato da tutte le parti. Allo stesso modo la proposta rimasta un po' vaga del **raddoppio dell'aiuto ai Paesi in via sviluppo da parte delle Nazioni più ricche.** Non si parla di date, termini, numeri ma solo della promessa fatta a Parigi di fornire almeno cento miliardi l'anno.

Alcuni propositi sono stati accettati da buona parte delle nazioni, ma non da tutte. Ad esempio, il **fermare la deforestazione entro il 2030**: punto che è stato approvato solo da 100 Paesi, quelli che ospitano l'85% delle foreste del mondo. Queste Nazioni si sono impegnate a ridurre il disboscamento, ad aumentare la rigenerazione e a proteggere le popolazioni locali.

Il tema dell'**inquinamento dei mari e degli oceani**, della **perdita della biodiversità**, dell'**innalzamento delle acque** con gravi danni per le popolazioni costiere è stato trattato troppo marginalmente. **Ridurre il metano del 30% entro il 2030** è l'opzione approvata solo da un centinaio di

Stati, ma non da tutti. Limitare l'uso del metano, controllarne gli sprechi e le perdite sono impegni presi solo da alcuni Paesi partecipanti. Allo stesso modo, non si è affrontato **il tema degli allevamenti intensivi** che meritava più attenzione.

Sappiamo che l'India, quasi a chiusura dei lavori, ha parlato di ridurre le emissioni di gas serra entro il 2070, una data troppo lontana nel tempo, modificando gli accordi finali generali.

I punti negativi, a sfavore o poco trattati in questa COP 26 sono numerosi. A partire dall'assenza di leader mondiali quali quelli di Cina, Russia, Brasile, Australia. Le risoluzioni sulle emissioni di gas serra sono ritenute troppo deboli, visto che **le emissioni sono aumentate nel corso del 2021** (+5% circa rispetto al 2020).

Non si è arrivati a definire di restare a tutti i costi al di sotto degli 1,5°C di aumento della temperatura in atmosfera. Europa e Stati Uniti si sono rivelati poco concreti nell'aiutare coloro che stanno vivendo crisi climatiche enormi. Non si è arrivati all'abbandono del carbone, ma solo alla sua riduzione graduale, proposta dall'India.

Questi gli obiettivi generali e i risultati ottenuti dalla recente COP26 che d'ora in poi sarà chiamata **Glasgow Climate Pact.** L'appuntamento è il prossimo autunno in Egitto.

Convenzione UNESCO per la tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale.

Iniziativa internazionale volta alla conservazione del paesaggio.

Normativa Unione Europea.

L'Unione Europea recepisce gli indirizzi e le raccomandazioni provenienti dalle riunioni internazionali e li adotta con propri principi indirizzandole agli stati membri per la loro successiva adozione e inquadramento nelle normative e nella legislazione nazionale. A seguito di una serie di dichiarazioni e prese di posizione del Parlamento Europeo si giunge, attraverso l'iter legislativo all'adozione di misure, raccomandazioni e direttive rivolte agli stati membri.

Posizioni del Parlamento europeo

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 13 novembre 2013 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in seconda lettura il 28 aprile 2015 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che

istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione)

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione)

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 13 settembre 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 3 luglio 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (UE) n. 256/2014, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 2 marzo 2017 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia, e che abroga la decisione n. 994/2012/UE

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 14 febbraio 2019 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e azione per il clima, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 17 aprile 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 13 novembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013

Direttive e Regolamenti sull'energia

Le direttive ed i regolamenti europei vengono adottati su specifici temi e programmi e sono comunicati agli stati membri per il successivo recepimento nella legislazione nazionale.

direttiva 94/22/CE

direttiva 98/70/CE

Direttiva 2009/28/CE sulle fonti di energia rinnovabile (GU L 140 del 5.6.2009).

direttiva 2009/31/CE

Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli sforzi degli Stati membri atti a ridurre le emissioni di gas serra per mantenere gli impegni di riduzione delle emissioni di gas serra della Comunità fino al 2020 (GU L 140 del 5.6.2009).

regolamento (CE) n. 663/2009

regolamento (CE) n. 715/2009

regolamento (UE) n. 525/2013

direttiva 2009/73/CE

direttiva 2009/119/CE del Consiglio

direttiva 2010/31/UE

direttiva 2012/27/UE

direttiva 2013/30/UE

Direttiva 2013/18/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013).

direttiva (UE) 2015/652

8.2 NORMATIVA NAZIONALE

La normativa nazionale recepisce le direttive europee e le integra, talvolta precedendole, con propri atti legislativi

- **D. Lgs 29 dicembre 2003, n. 387** - "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004 - Supplemento Ordinario n. 17);
- **DECRETO 19 febbraio 2007 - Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto Ministeriale 19/02/2007** - "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387."(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007);
- **DECRETO 2 marzo 2009 - Ministero dello Sviluppo Economico** - Disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2009);
- **Delibera AEEG n. 88/2007** - Disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione;

- **Delibera AEEG 150/08** - Ulteriori disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione e in materia di misura dell'energia elettrica prodotta e immessa da impianti di produzione Cip n. 6/92;
- **Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4** - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 - Supplemento Ordinario n. 24);
- **Decreto 10 settembre 2010 Ministero dello Sviluppo Economico.**
Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18-9-2010)- Con tale decreto sono state emanate delle linee guida per il procedimento di autorizzazione unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili in attuazione decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed in particolare l'articolo 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, così come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nella parte IV punto 16.3 con l'allegato 4 ha individuato i criteri i corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio ai fini della tutela paesaggistica ed ambientale.

8.3 NORMATIVA REGIONALE

L'individuazione della non idoneità dell'area e il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

Strategia Internazionale e Nazionale sulle fonti rinnovabili e raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte della Regione Molise

La Direttiva 2009/28 del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, assegna all'Italia due obiettivi nazionali vincolanti in termini di quota dei Consumi Finali Lordi di energia coperta da fonti rinnovabili (FER) al 2020;

il primo – overall target – prevede una quota FER sui CFL almeno pari al 17%;

il secondo, relativo al solo settore dei Trasporti, prevede una quota FER almeno pari al 10%.

Con riferimento all'overall target, il successivo Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico (c.d. decreto Burden sharing) fissa il contributo che le diverse regioni e province autonome italiane sono tenute a fornire ai fini del raggiungimento dell'obiettivo complessivo nazionale, attribuendo a ciascuna di esse specifici obiettivi regionali di impiego di FER al 2020.

In questo quadro, il Decreto 11 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, nell'articolo 7, attribuisce al GSE, con la collaborazione di ENEA, il compito di predisporre annualmente “[...] un

rapporto statistico relativo al monitoraggio del grado di raggiungimento dell'obiettivo nazionale e degli obiettivi regionali in termini di quota dei consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili, a livello complessivo e con riferimento ai settori elettrico, termico e dei trasporti”.

Nel Piano d'Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN) trasmesso dall'Italia alla Commissione europea nel 2010 vengono individuate traiettorie indicative per il raggiungimento dei due obiettivi negli anni tra il 2010 e il 2020, estese anche ai settori elettrico e termico. Il monitoraggio dei risultati conseguiti dall'Italia nel periodo 2012-2018 è illustrato nelle figure che seguono. Per quanto riguarda in particolare l'overall target, la tabella 1 mostra i dati relativi alle singole componenti che costituiscono il numeratore (Consumi finali lordi di energia da FER) e il denominatore (Consumi finali 3 lordi di energia) del rapporto percentuale oggetto di monitoraggio. Si può osservare come, nel 2018, la quota dei consumi finali lordi complessivi coperta da FER sia pari al 17,8%. Si tratta di un valore superiore al target assegnato all'Italia dalla Direttiva 2009/28/CE per il 2020 (17,0%), ma in flessione rispetto al 2017 (18,3%). Tale dinamica è il risultato dell'effetto di due trend opposti: da un lato, la contrazione degli impieghi di FER, al numeratore del rapporto percentuale, legata principalmente alla riduzione degli impieghi di biomassa solida per riscaldamento nel settore termico (il 2018 è stato un anno mediamente meno freddo del precedente) e alla minore produzione da pannelli solari fotovoltaici nel settore elettrico (principalmente per peggiori condizioni di irraggiamento); dall'altro, l'aumento dei consumi energetici complessivi, al denominatore del rapporto percentuale, che ha riguardato principalmente i consumi di carburanti fossili per autotrazione (gasolio, benzine) e per aeroplani (carboturbo).

MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI NAZIONALI SULLE FER							
Tab. 1 - Italia - Monitoraggio obiettivo complessivo nazionale sui consumi di energia da FER (overall target). Valori calcolati applicando la metodologia di cui all'Allegato I del DM 14/1/2012 (ktep)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (A)	19.618	20.737	20.245	21.286	21.081	22.000	21.605
Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (settore Elettrico)	8.026	8.883	9.248	9.435	9.504	9.729	9.683
Idrraulica (normalizzata)	3.795	3.868	3.935	3.950	3.972	3.959	4.024
Eolica (normalizzata)	1.066	1.214	1.280	1.315	1.420	1.479	1.541
Solare	1.622	1.856	1.918	1.973	1.901	2.096	1.948
Geotermica	481	487	509	532	541	533	525
Biomasse solide	408	506	532	541	562	569	564
Biogas	397	640	705	706	710	715	718
Bioliquidi sostenibili	256	312	369	418	398	377	363
Consumi finali di energia da FER (settore Termico)	9.635	9.765	8.968	9.783	9.611	10.254	9.723
Energia geotermica	118	119	111	114	125	131	128
Energia solare termica	155	168	180	190	200	209	218
Frazione biodegradabile dei rifiuti	218	189	213	225	231	245	268
Biomasse solide nel settore residenziale	6.637	6.633	5.676	6.393	6.173	6.757	6.252
Biomasse solide nel settore non residenziale	46	92	164	231	229	218	206
Bioliquidi sostenibili	0	0	0	0	0	0	0
Biogas e biometano immesso in rete	44	45	45	45	44	45	54
Energia rinnovabile da pompe di calore	2.415	2.519	2.580	2.584	2.609	2.650	2.596
Calore derivato prodotto da fonti rinnovabili (settore Termico)	592	838	966	905	928	957	950
Immissione in consumo di biocarburanti (settore Trasporti)	1.366	1.250	1.063	1.164	1.039	1.060	1.250
CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA (B)	127.052	123.869	118.521	121.456	121.053	120.435	121.428
Consumi finali di energia da FER (settore Termico, escluso biometano)	9.635	9.765	8.968	9.783	9.611	10.251	9.710
Consumi finali di calore derivato	3.454	3.722	3.767	3.873	3.974	4.172	4.163
Consumi finali lordi di energia elettrica	28.307	27.477	26.795	27.323	27.072	27.618	27.595
Consumi finali della frazione non biodegradabile dei rifiuti	281	281	272	269	276	245	252
Consumi finali di prodotti petroliferi e biocarburanti	46.609	45.033	45.411	45.526	44.902	42.774	44.512
Olio combustibile	851	829	864	1.152	1.460	1.057	997
Gasolio	27.617	26.856	27.798	27.370	27.152	25.743	26.893
GPL	3.458	3.602	3.419	3.572	3.550	3.622	3.517
Benzine	9.185	8.614	8.647	8.058	7.665	7.441	7.650
Coke di petrolio	1.579	1.335	851	1.386	923	623	648
Distillati leggeri	0	0	0	0	0	0	0
Carboturbo	3.918	3.795	3.832	3.989	4.153	4.289	4.807
Gas di raffineria	0	1	0	0	0	0	0
Consumi finali di carbone e prodotti derivati	3.316	2.369	2.406	1.699	1.980	1.454	1.567
Carbone	1.162	730	924	542	735	436	463
Lignite	1	1	1	1	1	1	0
Coke da cokeria	1.947	1.472	1.201	946	1.010	858	972
Gas da cokeria (compresi i gas da acciaieria ad ossigeno)	189	155	269	203	234	158	131
Gas da altoforno	17	10	12	6	1	1	0
Consumi finali di gas	35.450	35.222	30.903	32.984	33.237	33.921	33.629
Gas naturale e biometano	35.450	35.222	30.903	32.984	33.237	33.921	33.629
Altri gas	0	0	0	0	0	0	0
QUOTA DEI CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA COPERTA DA FONTI RINNOVABILI (A/B)	15,4%	16,7%	17,1%	17,5%	17,4%	18,3%	17,8%

Figura 8-1 Monitoraggio obiettivo nazionale sulle FER

I grafici che seguono confrontano l'andamento osservato della quota FER sui consumi finali di energia con:

-le traiettorie previste dal PAN dei due obiettivi vincolanti fissati dalla Direttiva 2009/28/CE per il 2020, ovvero - rispettivamente - l'overall target (Grafico 1) e l'obiettivo settoriale relativo al settore Trasporti (Grafico 2);

-le traiettorie previste dal PAN dei due obiettivi non vincolanti fissati per l'Italia dallo stesso PAN per il 2020, ovvero - rispettivamente - l'obiettivo specifico per il settore Elettrico (Grafico 3) e l'obiettivo specifico per il settore termico (Grafico 4).




Grafico 1

La quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili rilevata nel 2017 (17,8%) è inferiore al dato dell'anno precedente ma – come già accennato – supera, per il quinto anno consecutivo, il target assegnato all'Italia dalla Direttiva 2009/28/CE per il 2020 (17%).

Per quanto riguarda invece il settore trasporti, in Italia nel 2018 la quota dei consumi coperta da FER si attesta al 7,7%, valore inferiore di un punto percentuale rispetto al dato previsto dal PAN, ma in significativo aumento rispetto al 6,5% osservato nel 2017; questa dinamica positiva è associata principalmente all'aumento dei quantitativi di biocarburanti immessi in consumo. Gli altri andamenti settoriali, invece, mostrano valori sempre superiori alle previsioni: nel 2018 la quota dei consumi complessivi coperti da FER risulta infatti superiore a quella prevista per il 2020 sia nel settore elettrico (33,9% rispetto a una previsione al 2020 pari a 26,4%) sia nel settore termico (19,2%, rispetto a una previsione al 2020 pari a 17,1%).

MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI NAZIONALI SULLE FER

Grafico 2 - Quota dei consumi finali lordi di energia nel settore Trasporti coperta da FER (target fissato dalla Direttiva 2009/28/CE per il settore Trasporti)




Grafico 3 - Quota dei consumi finali lordi di energia nel settore Elettrico coperta da FER (obiettivo settoriale Elettrico fissato dal PAN)





Grafico 4 - Quota dei consumi finali lordi di energia nel settore Termico coperta da FER (obiettivo settoriale Termico fissato dal PAN)



Monitoraggio degli obiettivi regionali sulle FER (Burden sharing)

Il Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo economico (c.d. decreto burden sharing) fissa il contributo che le diverse regioni e province autonome sono tenute a fornire ai fini del raggiungimento dell'obiettivo nazionale sulle FER (quota FER sui consumi finali lordi pari almeno al 17% nel 2020), attribuendo a ciascuna di esse specifici obiettivi regionali di impiego di FER al 2020; a ciascuna regione è inoltre associata una traiettoria indicativa, in cui sono individuati obiettivi intermedi relativi agli anni 2012, 2014, 2016 e 2018.

Così come accade per l'overall target nazionale, ciascun obiettivo regionale è costituito da un indicatore ottenuto dal rapporto tra Consumi finali lordi di energia da FER e Consumi finali lordi complessivi di energia, da elaborare applicando specifiche definizioni e criteri di calcolo fissati dalla Direttiva

2009/28/CE; a differenza dell'obiettivo nazionale, tuttavia, per il calcolo del numeratore degli obiettivi regionali non si tiene conto dei consumi di energia da FER nel settore dei trasporti, in genere dipendenti da politiche stabilite a livello centrale (in particolare l'obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti).

Il compito di monitorare annualmente il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dal D.M. Burden sharing è assegnato al GSE, con la collaborazione di ENEA, dal Decreto 11 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo economico. La metodologia di monitoraggio, approvata dallo stesso decreto, prevede l'utilizzo dei dati sui consumi regionali di energia da fonti rinnovabili rilevati dal GSE (che per la produzione elettrica e da impianti cogenerativi fa a sua volta riferimento prioritario a dati TERNA) e dei dati sui consumi regionali di energia da fonti non rinnovabili elaborati da ENEA.

I risultati delle elaborazioni per gli anni 2012-2018 sono illustrati nelle figure che seguono. Per ciascuna regione e provincia autonoma, in particolare:

- nella tabella 2 vengono confrontati i CFL da FER (consumi finali lordi da fonti rinnovabili) rilevati e i CFL da FER previsti dal D.M. 15 marzo 2012 (D.M. Burden sharing). Come si nota, il dato rilevato complessivo ottenuto dalla somma dei valori regionali/provinciali (per il 2018, ad esempio, 20.356 ktep) è pari alla differenza tra i CFL da FER calcolati per il monitoraggio dell'overall target nazionale (21.605,1 ktep: si veda la tabella 1) e i consumi del settore trasporti (1.249,6 ktep);
- nella tabella 3 vengono confrontati i CFL complessivi rilevati (Consumi finali lordi, comprendenti la componente FER e la componente NO FER) e i CFL complessivi previsti dal D.M. burden sharing;
- nella tabella 4 vengono confrontati gli indicatori-obiettivo rilevati, ottenuti dal rapporto tra i valori descritti nelle due tabelle precedenti, e le previsioni del D.M. burden sharing;
- nella tabella 5 le previsioni di consumo di energia da FER al 2020 contenute nel decreto burden sharing per il settore elettrico (FER-E) e termico (FER-C) sono confrontati con i dati effettivamente rilevati nel 2018;
- il grafico 7 confronta gli indicatori-obiettivo (rapporto tra CFL da FER e CFL) rilevati nel 2012 e nel 2018 con quelli previsti dal D.M. burden sharing per gli stessi anni 2018 e 2020;

In linea con il dato nazionale, in numerose regioni/province autonome si rilevano, nel 2018, CFL da FER inferiori rispetto all'anno precedente, principalmente a causa della contrazione dei consumi di biomassa solida per riscaldamento e della minore produzione da pannelli fotovoltaici. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, i CFL da FER risultano comunque superiori alle previsioni del D.M. Burden sharing per il medesimo anno; in diverse regioni/province autonome essi superano anche le previsioni relative al 2020.

Tab. 2 - Consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili (escluso il settore trasporti) - ktep

	Dato rilevato							Previsioni D.M. 15/3/2012 "burden sharing"		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2018	2020
Piemonte	1.653	1.846	1.825	1.888	1.943	1.942	1.882	1.395	1.527	1.723
Valle d'Aosta	307	321	320	327	330	332	334	278	280	287
Lombardia	2.826	3.113	3.102	3.210	3.290	3.341	3.319	2.188	2.486	2.905
Liguria	195	220	188	201	210	218	214	276	333	412
Prov. Trento	539	564	566	575	572	576	580	442	460	490
Prov. Bolzano	759	786	822	819	830	828	834	452	463	482
Veneto	1.772	1.905	1.878	2.017	2.029	2.056	2.038	914	1.066	1.274
Friuli V.G.	564	591	594	641	647	662	670	332	379	442
Emilia R.	1.231	1.360	1.367	1.406	1.390	1.445	1.415	835	1.004	1.229
Toscana	1.229	1.262	1.222	1.332	1.330	1.379	1.307	1.156	1.327	1.555
Umbria	446	461	443	505	504	536	504	273	308	355
Marche	443	456	437	451	452	469	457	354	434	540
Lazio	953	971	902	959	890	975	910	843	991	1.193
Abruzzo	625	619	614	635	603	662	648	373	439	528
Molise	196	191	188	199	195	209	199	159	186	220
Campania	1.047	1.068	996	1.098	1.058	1.160	1.112	767	915	1.111
Puglia	1.046	1.137	1.125	1.211	1.192	1.273	1.189	947	1.132	1.357
Basilicata	301	313	312	350	366	418	436	263	312	372
Calabria	846	942	917	917	898	1.029	956	483	563	666
Sicilia	637	684	726	699	706	752	731	808	983	1.202
Sardegna	635	676	639	682	606	676	619	465	556	667
ITALIA (esclusi i trasporti)	18.252	19.486	19.182	20.122	20.042	20.940	20.356	14.004	16.144	19.010

Tab. 3 - Consumi finali lordi di energia (ktep)

	Dato rilevato							Previsioni D.M. 15/3/2012 "burden sharing"		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2018	2020
Piemonte	10.303	10.709	10.191	10.605	10.763	10.478	10.563	11.400	11.418	11.436
Valle d'Aosta	491	423	429	408	376	404	403	549	549	550
Lombardia	25.318	25.051	23.725	24.387	24.300	24.196	24.664	25.701	25.756	25.810
Liguria	2.321	2.661	2.559	2.661	2.845	2.751	2.749	2.915	2.921	2.927
Prov. Trento	1.333	1.338	1.361	1.329	1.304	1.304	1.345	1.375	1.377	1.379
Prov. Bolzano	1.281	1.291	1.340	1.292	1.268	1.286	1.322	1.319	1.321	1.323
Veneto	11.824	11.371	11.135	11.661	11.566	11.662	12.048	12.300	12.325	12.349
Friuli V.G.	3.375	3.406	3.149	3.269	3.298	3.357	3.443	3.467	3.477	3.487
Emilia R.	13.993	13.811	12.756	12.856	13.142	12.968	13.076	13.818	13.830	13.841
Toscana	8.554	8.199	7.665	7.778	7.833	7.744	7.707	9.378	9.392	9.405
Umbria	2.266	2.220	2.104	2.222	2.151	2.126	2.131	2.585	2.589	2.593
Marche	2.781	2.792	2.622	2.682	2.659	2.580	2.565	3.504	3.509	3.513
Lazio	11.445	10.402	10.174	10.545	10.522	10.437	10.556	9.955	9.974	9.992
Abruzzo	2.782	2.697	2.510	2.509	2.425	2.443	2.452	2.752	2.757	2.762
Molise	581	572	537	545	509	519	509	625	626	628
Campania	6.857	6.742	6.445	6.708	6.578	6.978	6.963	6.602	6.618	6.634
Puglia	8.584	7.554	7.705	7.560	7.709	7.252	7.188	9.509	9.520	9.531
Basilicata	963	953	890	1.039	925	931	913	1.120	1.123	1.126
Calabria	2.563	2.461	2.415	2.436	2.308	2.420	2.355	2.447	2.452	2.458
Sicilia	6.639	6.529	6.253	6.255	6.063	6.033	5.867	7.509	7.530	7.551
Sardegna	2.798	2.675	2.556	2.709	2.508	2.568	2.610	3.717	3.732	3.746
ITALIA	127.052	123.856	118.521	121.457	121.052	120.435	121.429	132.546	132.794	133.042


Tab. 4 - Quota dei Consumi finali lordi di energia coperta da FER (%)
(escluso, a numeratore, il settore dei trasporti)

	Dato rilevato							Previsioni D.M. 15/3/2012 "burden sharing"		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2018	2020
Piemonte	16,0%	17,2%	17,9%	17,8%	18,1%	18,5%	17,8%	12,2%	13,4%	15,1%
Valle d'Aosta	62,5%	75,9%	74,6%	80,2%	87,8%	82,2%	83,0%	50,7%	51,0%	52,1%
Lombardia	11,2%	12,4%	13,1%	13,2%	13,5%	13,8%	13,5%	8,5%	9,7%	11,3%
Liguria	8,4%	8,3%	7,4%	7,6%	7,4%	7,9%	7,8%	9,5%	11,4%	14,1%
Prov. Trento	40,5%	42,1%	41,6%	43,2%	43,9%	44,2%	43,1%	32,1%	33,4%	35,5%
Prov. Bolzano	59,3%	60,9%	61,4%	63,4%	65,5%	64,4%	63,1%	34,3%	35,0%	36,5%
Veneto	15,0%	16,8%	16,9%	17,3%	17,5%	17,6%	16,9%	7,4%	8,7%	10,3%
Friuli V.G.	16,7%	17,3%	18,9%	19,6%	19,6%	19,7%	19,5%	9,6%	10,9%	12,7%
Emilia R.	8,8%	9,8%	10,7%	10,9%	10,6%	11,1%	10,8%	6,0%	7,3%	8,9%
Toscana	14,4%	15,4%	15,9%	17,1%	17,0%	17,8%	17,0%	12,3%	14,1%	16,5%
Umbria	19,7%	20,8%	21,0%	22,7%	23,4%	25,2%	23,7%	10,6%	11,9%	13,7%
Marche	15,9%	16,3%	16,7%	16,8%	17,0%	18,2%	17,8%	10,1%	12,4%	15,4%
Lazio	8,3%	9,3%	8,9%	9,1%	8,5%	9,3%	8,6%	8,5%	9,9%	11,9%
Abruzzo	22,5%	23,0%	24,5%	25,3%	24,9%	27,1%	26,4%	13,6%	15,9%	19,1%
Molise	33,6%	33,3%	34,9%	36,6%	38,2%	40,3%	39,1%	25,5%	29,7%	35,0%
Campania	15,3%	15,8%	15,5%	16,4%	16,1%	16,6%	16,0%	11,6%	13,8%	16,7%
Puglia	12,2%	15,0%	14,6%	16,0%	15,5%	17,6%	16,5%	10,0%	11,9%	14,2%
Basilicata	31,3%	32,8%	35,0%	33,7%	39,6%	45,0%	47,8%	23,4%	27,8%	33,1%
Calabria	33,0%	38,3%	38,0%	37,6%	38,9%	42,5%	40,6%	19,7%	22,9%	27,1%
Sicilia	9,6%	10,5%	11,6%	11,2%	11,6%	12,5%	12,5%	10,8%	13,1%	15,9%
Sardegna	22,7%	25,3%	25,0%	25,2%	24,2%	26,3%	23,7%	12,5%	14,9%	17,8%
ITALIA (esclusi gli impieghi di FER nei trasporti)	14,4%	15,7%	16,2%	16,6%	16,6%	17,4%	16,8%	10,6%	12,2%	14,3%

Tab. 5 - Consumi di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico e termico (ktep)

	CFL da FER nel settore Elettrico			CFL da FER nel settore Termico		
	Dato rilevato 2018 (A)	Previsione DM 15/3/2012 per il 2020 (B)	A / B	Dato rilevato 2018 (C)	Previsione DM 15/3/2012 per il 2020 (D)	C / D
Piemonte	917	732	1,3	965	991	1,0
Valle d'Aosta	287	240	1,2	48	47	1,0
Lombardia	1.516	1.090	1,4	1.803	1.815	1,0
Liguria	48	58	0,8	167	354	0,5
Prov. Trento	389	356	1,1	191	134	1,4
Prov. Bolzano	531	401	1,3	303	81	3,7
Veneto	677	463	1,5	1.361	811	1,7
Friuli V.G.	273	213	1,3	397	229	1,7
Emilia Romagna	522	400	1,3	893	828	1,1
Toscana	725	769	0,9	583	786	0,7
Umbria	198	183	1,1	306	172	1,8
Marche	169	134	1,3	288	406	0,7
Lazio	305	317	1,0	605	876	0,7
Abruzzo	263	183	1,4	385	346	1,1
Molise	111	127	0,9	89	92	1,0
Campania	444	412	1,1	669	699	1,0
Puglia	836	845	1,0	353	513	0,7
Basilicata	271	234	1,2	165	138	1,2
Calabria	462	344	1,3	494	322	1,5
Sicilia	447	584	0,8	284	619	0,5
Sardegna	293	419	0,7	326	249	1,3
ITALIA	9.683	8.504	1,14	10.673	10.506	1,02

In linea con il dato nazionale, in diverse regioni/province autonome si rilevano lievi incrementi dei CFL complessivi rispetto al 2017. In termini più generali, per i CFL complessivi - così come accade a livello nazionale - si verifica il fenomeno opposto rispetto a quello rilevato per i CFL da FER: in gran parte delle regioni/province autonome, nel 2018, essi risultano infatti significativamente inferiori ai valori previsti dal D.M. Burden sharing per lo stesso anno. Fatte salve le caratteristiche e le condizioni specifiche delle singole regioni/province autonome, tale fenomeno è collegato principalmente alla contrazione tendenziale dei consumi energetici complessivi, legata principalmente alla difficile congiuntura economica, da un lato, e alla crescente diffusione delle politiche di efficienza energetica, dall'altro.



A livello nazionale, nel 2018 la quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili (ovvero il rapporto tra i CFL da FER – settore Trasporti escluso – e i CFL complessivi, illustrati rispettivamente nelle tabelle 2 e 3), pur inferiore di circa 0,6 punti percentuali rispetto a quello dell'anno precedente, supera sia la previsione relativa allo stesso 2018 (12,2%) sia la previsione al 2020 (14,3%).

In coerenza con il dato nazionale, si rileva una contrazione della quota FER rispetto al 2017 anche nella maggior parte delle regioni/province autonome, che mantengono comunque valori quasi sempre superiori alle previsioni del decreto burden sharing per il 2018 e il 2020.

Distinguendo tra settore elettrico e settore termico (compreso il calore derivato), infine, nella maggior parte delle regioni e province autonome i consumi di energia da FER al 2018 restano comunque superiori

alle previsioni - sviluppate peraltro per il solo 2020 - contenute nel DM 15/3/2012 (rapporto tra le due grandezze maggiore di 1).

Con riferimento alla Regione Molise, come si rileva dal grafico e dalla tabella di dettaglio precedenti, nel 2018 la quota dei consumi complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili è pari al 39,1%; il dato è superiore sia alla previsione del DM 15 marzo 2012 per il 2018 (11,2%) sia all'obiettivo da raggiungere al 2020 (14,2%). Si fa presente, che in termini assoluti l'aliquota di CFL-FER dal 2012 al 2018 registrata si è sempre mantenuta al di sopra dei valori degli obiettivi, ma in ogni caso non è stato raggiunto l'obiettivo fissato al 2020. Infatti al 2018 si è registrato un valore di 1.189 kpet rispetto all'obiettivo fissato al 2020 pari a 1357 Kpet. Inoltre l'incremento di crescita dei valori di CFL-FER dal 2012 al 2018 ha subito un rallentamento con delle inflessioni di crescita (ad esempio al 2018 si è registrato un valore di CFL-FER inferiore rispetto al 2017). Di contro l'aliquota di CFL dal 2012 al 2018, oltre a non aver raggiunto l'obiettivo in nessun anno, ha subito una crescita negativa. Pertanto, anche se in termini percentuali al 2018 si è raggiunto un obiettivo superiore a quello prefissato al 2020, in termini assoluti al 2018 le aliquote di CFL-FER e di CFL non hanno ancor raggiunto l'obiettivo fissato per entrambe al 2020. Per tale motivo, anche se dal monitoraggio eseguito nel 2018 la quota dei consumi complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili nella Regione Puglia risultava in percentuale superiore all'obiettivo da raggiungere al 2020 (14,2%), in previsione dell'incremento dei consumi, già registrato nel triennio 2015- 2017, **risulta necessaria la realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi, che in termini assoluti non sono stati ancora raggiunti.**

9. STRUMENTI COMUNITARI PER L'INCENTIVAZIONE E IL SOSTEGNO DELLE FONTI RINNOVABILI

Il pacchetto legislativo adottato dalle Istituzioni europee tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019 - cd. *Winter package o Clean energy package* - fissa il quadro regolatorio della *governance* dell'Unione per l'energia e il clima funzionale al raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia e al percorso di decarbonizzazione (economia a basse emissioni di carbonio) entro il 2050.

Il meccanismo di *governance* delineato in sede UE prevede che ciascuno Stato membro sia chiamato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni attraverso la fissazione di propri *target* 2030. A tale fine, sono preordinati i Piani nazionali integrati per l'energia e il clima - PNIEC, che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030.

Il Governo Italiano ha inviato il proprio PNIEC per gli anni 2021-2030 alle Istituzioni europee a gennaio 2020, a seguito di una interlocuzione intercorsa con le istituzioni nazionali ed europee ed una consultazione pubblica. A livello legislativo interno, sono poi in corso di recepimento le Direttive europee del cd. *Winter package*.

A gennaio 2020, con la comunicazione sul *Green Deal* (COM(2019)640), la Commissione UE ha delineato una roadmap volta a rafforzare l'ecosostenibilità dell'economia dell'Unione europea attraverso un ampio spettro di interventi che insistono prioritariamente sulle competenze degli Stati membri e interessano prevalentemente l'energia, l'industria (inclusa quella edilizia), la mobilità e l'agricoltura. Il *Green Deal* intende, in sostanza, superare quanto già stabilito dal Quadro 2030 per il clima e l'energia, che dovrà conseguentemente essere rivisto.

Sull'attuazione del *Green deal* europeo e sulle risorse finanziarie destinate a realizzarlo, ha inciso la crisi pandemica e la necessità dell'UE di predisporre un piano di ripresa dell'economia europea per far fronte ai danni economici e sociali causati dall'epidemia. Le risorse per l'attuazione del *Green deal* rientrano nel Piano finanziario per la ripresa e la resilienza, costituendone una delle priorità: sostenere la transizioni verde e digitale e promuovere una crescita sostenibile. I progetti e le iniziative nell'ambito dei Programmi nazionali di ripresa e resilienza dovranno dunque essere conformi alle priorità di policy legate alle transizioni verde e digitale, oltre che coerenti con i contenuti del Piano energia e clima (PNIEC).

Si segnala la recente adozione da parte della Commissione europea, dell' *Assessment of the final national energy and climate plan of Italy*, il 14 ottobre 2020

10. PROGRAMMAZIONE ENERGETICA NAZIONALE ED EUROPEA

In linea di principio, la programmazione energetica nazionale necessita di un approccio coordinato con gli indirizzi e gli atti di politica energetica adottati all'interno dell'Unione europea. Infatti, l'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) introduce una base giuridica specifica per il settore dell'energia, basata su competenze condivise fra l'UE e i Paesi membri. La politica energetica dell'Unione europea, nel quadro del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, si articola essenzialmente su quattro linee di intervento:

- sicurezza dell'approvvigionamento, per assicurare una fornitura affidabile di energia quando e dove necessario;
- garantire il funzionamento del mercato dell'energia e dunque la sua competitività, per assicurare prezzi ragionevoli per utenze domestiche e imprese;
- promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, attraverso l'abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra e la riduzione della dipendenza da combustibili fossili;
- promuovere l'interconnessione delle reti energetiche;

L'articolo 194 del TFUE rende dunque alcuni settori della politica energetica materia di competenza concorrente, segnando un passo avanti verso una politica energetica comune. Ogni Stato membro mantiene tuttavia il diritto di «determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico»

11. IL CLEAN ENERGY PACKAGE: I PIANI NAZIONALI PER L'ENERGIA E IL CLIMA

Il 30 novembre 2016 la Commissione europea ha presentato il pacchetto "**Energia pulita per tutti gli europei**" (cd. *Winter package o Clean energy package*), che comprende diverse misure legislative nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato interno dell'energia elettrica. Il 4 giugno 2019 il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha adottato le ultime proposte legislative previste dal pacchetto. I Regolamenti e le direttive del Clean Energy Package fissano il quadro regolatorio della **governance dell'Unione per energia e clima** funzionale al raggiungimento dei **nuovi obiettivi europei al 2030** in materia.

Tabella 1. Direttive e Regolamenti previsti dal Pacchetto Clean energy for all Europeans



Direttive/Regolamenti	Pubblicazione nella G.U.U.E.
Direttiva su Efficienza Energetica	Dir.(EU) 2018/2002 (21/12/2018)
Direttiva su Prestazione energetica nell'edilizia	Dir.(EU) 2018/844 (19/06/2018)
Direttiva su Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili	Dir.(EU) 2018/2001 (21/12/2018)
Regolamento su Governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima	Reg.(EU) 2018/1999 (21/12/2018)
Regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica	Reg. (EU) 2019/943 (14/06/2019)
Direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica	Dir. (EU) 2019/944 (14/06/2019)
Regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica	Reg. (EU) 2019/941 (14/06/2019)
Regolamento che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	Reg. (EU) 2019/942 (14/06/2019)

Figura 11-1 Tabella pacchetto "*Energia pulita per tutti gli europei*"

Regolamento UE n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla **governance dell'Unione dell'energia**

Direttiva UE 2018/2002 sull'**efficienza energetica** che modifica la Direttiva 2012/27/UE
Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da **fonti rinnovabili**
Regolamento (UE) 2018/842 sulle **emissioni di gas ad effetto serra**, che modifica il Regolamento (UE) n. 525/2013, sulle **emissioni di gas ad effetto serra**,

Regolamento (UE) 2018/842, modificativo del precedente regolamento (UE) n. 525/2013 – in ottemperanza agli impegni assunti a norma dell'Accordo di Parigi del 2016, fissa, all'articolo 4 e allegato I, i livelli vincolanti delle **riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra** di ciascuno Stato membro **al 2030**.

Per l'Italia, il **livello fissato al 2030** è del **-33% rispetto al livello nazionale 2005**. L'obiettivo vincolante a livello unionale è di una riduzione interna di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030.

Direttiva (UE) 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Direttiva EPBD-*Energy Performance of Buildings Directive*)

Regolamento (UE) n. 2019/943/UE, sul mercato interno dell'energia elettrica;

Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che abroga la precedente Direttiva 2009/72/CE sul mercato elettrico e modifica la Direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica

Regolamento (UE) n. 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica, che abroga la direttiva 2005/89/CE

Regolamento (UE) 2019/942 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

Il **Regolamento UE n. 2018/1999** del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla **governance dell'Unione dell'energia** prevede istituti e procedure per **conseguire gli obiettivi** e traguardi dell'Unione dell'energia, e in particolare, i traguardi dell'Unione fissati per il **2030 in materia di energia e di clima**.

Il **Regolamento** delinea le seguenti **cinque "dimensioni"**- assi fondamentali - dell'Unione dell'energia:

sicurezza energetica

mercato interno dell'energia;

efficienza energetica;

decarbonizzazione;

ricerca, innovazione e competitività.

Le cinque dimensioni dell'energia UE sono collegate agli **obiettivi perseguiti** dall'Unione al **2030 in materia di energia e clima** :

quanto alle **emissioni di gas ad effetto serra**, il **nuovo Regolamento (UE) 2018/842** (articolo 4 e allegato I) – sulla base dell'Accordo di Parigi del 2016 - fissa i livelli vincolanti delle riduzioni delle emissioni al **2030** per ciascuno Stato membro. L'obiettivo vincolante per l'UE nel suo complesso è una riduzione interna di almeno il **40%** delle emissioni rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030. Per l'Italia, il livello fissato al 2030 è del - 33% rispetto al livello nazionale 2005.

- quanto all'**energia rinnovabile**, la **nuova Direttiva (UE) 2018/2001** (articolo 3) dispone che gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel **2030** sia almeno pari al **32%**. Contestualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia di ciascuno Stato membro non deve essere inferiore a dati limiti. Per l'**Italia** tale quota è pari al **17%**, valore già raggiunto dal nostro Paese ;
- quanto all'**efficienza energetica**, ai sensi della **nuova Direttiva 2018/2002/UE**, l'obiettivo di miglioramento dell'Unione è pari ad almeno il **32,5% al 2030** rispetto allo scenario 2007 (articolo 1). L'articolo 7 della Direttiva fissa gli obblighi per gli Stati membri di risparmio energetico nell'uso finale di energia da realizzare al 2030. Tali obblighi sono stati "tradotti" nel PNIEC italiano in un miglioramento al 2030 del 43%. Si rinvia al **tema dell'attività parlamentare** su risparmio ed efficienza energetica.

Il **meccanismo di governance** delineato nel **Regolamento UE n. 2018/1999** è basato sulle **Strategie a lungo termine** per la riduzione dei gas ad effetto serra, delineate negli articoli 15 e 16 del Regolamento, e, in particolare, sui **Piani nazionali integrati per l'energia e il clima - PNIEC che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030**, sulle corrispondenti relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, trasmesse dagli Stati membri, e sulle modalità integrate di monitoraggio della Commissione.

La messa a punto e l'attuazione dei Piani nazionali è realizzata attraverso un processo iterativo tra Commissione e Stati membri.

In particolare, gli Stati membri devono **notificare alla Commissione europea, entro il 31 dicembre 2019**, quindi entro il 1° gennaio 2029, e successivamente ogni dieci anni, il proprio Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. Il primo Piano copre il periodo 2021-2030.

Il **Piano deve comprendere una serie di contenuti** (cfr. artt. 3-5, 8 e Allegato I del Regolamento), tra questi:

- una **descrizione degli obiettivi** e dei contributi nazionali per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 2030
- la traiettoria indicativa di raggiungimento degli obiettivi per efficienza energetica, di fonti rinnovabili riduzione delle emissioni effetto serra e interconnessione elettrica.
- una **descrizione delle politiche e misure** funzionali agli obiettivi e una panoramica generale dell'investimento necessario per conseguirli;
- una descrizione delle vigenti barriere e ostacoli regolamentari, e non regolamentari, che eventualmente si frappongono alla realizzazione degli obiettivi.
- una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi.

Nei PNIEC, gli Stati membri possono basarsi sulle strategie o sui piani nazionali esistenti, quali appunto, per l'Italia, la Strategia energetica nazionale - SEN 2017 (considerando n. 25 del Regolamento).

Quanto alla **procedura di formazione del PNIEC**, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, entro il 31 dicembre 2018, quindi entro il 1° gennaio 2028 e successivamente ogni dieci anni, ogni Stato membro elabora e trasmette alla Commissione la proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. La Commissione valuta le proposte dei piani e può rivolgere raccomandazioni specifiche per ogni Stato

membro al più tardi sei mesi prima della scadenza del termine per la presentazione di tali Piani. Se lo Stato membro decide di non dare seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa, deve motivare la propria decisione e pubblicare la propria motivazione. E' prevista una consultazione pubblica, con la quale gli Stati membri mettono a disposizione la propria proposta di piano.

Sono previste **relazioni intermedie sull'attuazione dei piani nazionali**, funzionali alla presentazione di **aggiornamenti** ai piani stessi. La prima relazione intermedia biennale è prevista per il 15 marzo 2023 e successivamente ogni due anni (articolo 17). Entro il 30 giugno 2023 e quindi entro il 1° gennaio 2033 e successivamente ogni 10 anni, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una proposta di aggiornamento dell'ultimo piano nazionale notificato, oppure fornisce alla Commissione le ragioni che giustificano perché il piano non necessita aggiornamento. Entro il 30 giugno 2024 e quindi entro il 1° gennaio 2034 e successivamente ogni 10 anni ciascuno Stato membro presenta alla Commissione l'aggiornamento dell'ultimo piano notificato, salvo se abbia motivato alla Commissione che il piano non necessita aggiornamento.

12. PNIEC ITALIANO ED IL RECUPERO DELLE DIRETTIVE EUROPEE DEL CLEAN ENERGY PACKAGE

Il 21 gennaio 2020, il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ha dato notizia dell'invio alla Commissione europea del testo definitivo del **Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030**. Il Piano è stato predisposto dal MISE, con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il PNIEC è stato inviato alla Commissione UE in attuazione del **Regolamento 2018/1999/UE**, a termine di un percorso avviato nel dicembre 2018. La **proposta di Piano** era infatti stata inviata alla Commissione europea in data 8 gennaio 2019. Sulla Proposta di PNIEC sono state poi avviate consultazioni istituzionali e pubbliche. Questa è stata trasmessa ai Presidenti di Camera e Senato, al Ministero per gli affari regionali e le autonomie e all'ARERA. A livello di Parlamento, la Commissione X (attività produttive) della Camera ha tenuto una serie di audizioni in materia, nell'ambito dell'**indagine conoscitiva** sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030. In data 20 marzo 2019 è stato dato avvio alla **consultazione pubblica**, che è stata aperta fino al 5 maggio 2019, ed è stata orientata a raccogliere commenti e proposte soprattutto sulle misure individuate nella proposta di Piano.

Il 16 giugno 2019 la Commissione europea ha adottato **raccomandazioni specifiche** sulla Proposta di PNIEC italiana.

Nelle tabella seguente – tratte dal **testo definitivo del PNIEC** inviato alla Commissione a gennaio 2020 - sono illustrati i principali obiettivi del Piano al 2030, su rinnovabili, efficienza energetica ed emissioni di gas serra e le principali misure previste per il raggiungimento degli obiettivi del Piano. Gli obiettivi risultano più ambiziosi di quelli delineati nella SEN 2017.

Tabella 1 - Principali obiettivi su energia e clima dell'UE e dell'Italia al 2020 e al 2030

	Obiettivi 2020		Obiettivi 2030	
	UE	ITALIA	UE	ITALIA (PNIEC)
Energie rinnovabili (FER)				
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia	20%	17%	32%	30%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti	10%	10%	14%	22%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi per riscaldamento e raffrescamento			+1,3% annuo (indicativo)	+1,3% annuo (indicativo)
Efficienza energetica				
Riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007	-20%	-24%	-32,5% (indicativo)	-43% (indicativo)
Risparmi consumi finali tramite regimi obbligatori efficienza energetica	-1,5% annuo (senza trasp.)	-1,5% annuo (senza trasp.)	-0,8% annuo (con trasporti)	-0,8% annuo (con trasporti)
Emissioni gas serra				
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti gli impianti vincolati dalla normativa ETS	-21%		-43%	
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti i settori non ETS	-10%	-13%	-30%	-33%
Riduzione complessiva dei gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990	-20%		-40%	
Interconnettività elettrica				
Livello di interconnettività elettrica	10%	8%	15%	10% ¹
Capacità di interconnessione elettrica (MW)		9.285		14.375

Fonte: PNIEC (gennaio 2020)

I principali obiettivi del PNIEC italiano sono:

- una percentuale di **energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia pari al 30%**, in linea con gli obiettivi previsti per il nostro Paese dalla UE;
- una **quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti del 22%** a fronte del 14% previsto dalla UE;
- una **riduzione dei consumi di energia primaria** rispetto allo scenario PRIMES 2007 **del 43%** a fronte di un obiettivo UE del 32,5%;
- la **riduzione dei "gas serra"**, rispetto al 2005, con un obiettivo per tutti i **settori non ETS del 33%**, superiore del 3% rispetto a quello previsto dall'UE. Nel quadro di un'economia a basse emissioni di carbonio, PNIEC prospetta inoltre il **phase out del carbone** dalla **generazione elettrica al 2025**.

Si segnala la recente adozione da parte della Commissione europea, dell' *Assessment of the final national energy and climate plan of Italy*, il **14 ottobre 2020** (qui la [sintesi](#)). Nel documento vengono fornite delle linee guida per l'elaborazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che si basano sugli obiettivi del

PNIEC e sulle priorità di riforme strutturali già individuate nei *Country report* relativi all'Italia (*Country Report Italy 2020, SWD/2020/511 final*).

A livello legislativo interno, è stato avviato il recepimento delle Direttive del cd. *Clean Energy package*.

Il **Decreto legislativo n. 48 del 10 giugno 2020**, ai sensi della delega contenuta nell'articolo 23 della Legge di delegazione europea 2018, **Legge n. 117/2019**, ha recepito nell'ordinamento interno la **Direttiva (UE) 2018/844** sulla prestazione energetica nell'edilizia (Direttiva EPBD-*Energy Performance of Buildings Directive*).

In sede europea, in data 27 maggio scorso, era stata avviata nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione (n. 2020/0205) per mancato recepimento della direttiva in questione.

Il **Decreto legislativo n. 73 del 14 luglio 2020**, ai sensi della delega contenuta nella citata **Legge n. 117/2019**, ha dato recepimento alla **Direttiva UE 2018/2002** sull'**efficienza energetica** (Direttiva EED).

Per una disamina dei due Decreti legislativi di recepimento delle Direttive EPBD e EED (**D.Lgs.n.48/2020** e **D.Lgs.n.73/2020**), si rinvia al **tema dell'attività parlamentare** su risparmio ed efficienza energetica.

Il **Decreto Legislativo n. 47 del 9 giugno 2020**, anch'esso adottato ai sensi della legge di delegazione europea 2018, recepisce la **Direttiva (UE) 2018/410**, che stabilisce il funzionamento dell'*Emissions Trading System europeo* (EU-ETS) nella fase IV del sistema (2021-2030).

Il **Disegno di legge di delegazione europea 2019 (A.S. 1721 approvato in prima lettura dal Senato il 29 ottobre 2020)** contiene, infine, la delega al Governo per l'attuazione della **Direttiva UE 2018/2001** sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (articolo 5), la delega per l'attuazione della **Direttiva (UE) 2019/944**, sul mercato interno dell'energia elettrica (articolo 12) e la Delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle norme del mercato dell'energia elettrica contenute nel **Regolamento (UE) n. 2019/943/UE** (articolo 19).

12.1 IL GREEN DEAL

L'**11 dicembre 2019**, la Commissione europea ha pubblicato il **"Deal Europeo"** (COM(2019) 640 final). Il Documento riformula su nuove basi l'impegno europeo ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente e, in tal senso, è destinato ad incidere sui *target* della Strategia per l'energia ed il clima, già fissati a livello legislativo nel *Clean Energy Package*.

Il Documento della Commissione prevede un piano d'azione finalizzato a trasformare l'UE in un'economia competitiva e contestualmente efficiente sotto il profilo delle risorse, che **nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra.**

Il *Green Deal* viene indicato come funzionale all'attuazione dell'Agenda 2030 e degli **obiettivi di sviluppo sostenibile** delle Nazioni Unite. La figura che segue, tratta dal Documento della Commissione, illustra i vari elementi del *Green Deal* europeo.




Figura 12-1 elementi del piano GREEN-DEAL

In allegato al Documento della Commissione, sono elencate una serie di azioni chiave (**Tabella di marcia**) per la realizzazione del Green Deal europeo, tra esse, si evidenzia:

- la presentazione, da parte della Commissione UE, entro **marzo 2020**, della prima "**European climate law**" per stabilire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. La proposta di regolamento è stata presentata il **4 marzo 2020**;
- la presentazione, da parte della Commissione UE, entro **l'estate 2020**, di un piano per rendere più ambizioso l'**obiettivo dell'UE di riduzione** delle emissioni di **gas a effetto serra** per il **2030** di **almeno il 50-55%** rispetto ai livelli del 1990. Il Parlamento europeo con la **risoluzione 15 gennaio 2020** - in linea con il *Green deal* della Commissione - ha chiesto di portare al 55%, rispetto ai livelli del 1990, l'obiettivo dell'UE per il 2030 in materia di riduzione delle emissioni di gas serra;
- il riesame, da parte della Commissione, entro **giugno 2021**, di **tutti gli strumenti pertinenti della politica in materia di clima**, con la proposta di una revisione se necessario: tra questi, il **sistema per lo scambio di quote di emissioni**, con l'eventuale estensione del sistema a nuovi settori, gli **obiettivi degli Stati membri di riduzione delle emissioni** in settori fuori del sistema per lo scambio di quote di emissioni e il **regolamento sull'uso del suolo**;
- la revisione della **direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici**, dando rilevanza agli aspetti ambientali;

- per determinati settori, la proposizione di un **meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere**, al fine di ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, garantendo, in questo modo, che il prezzo delle importazioni tenga conto più accuratamente del loro tenore di carbonio;
- l'adozione nel **2020**, da parte della Commissione, di una strategia per una **mobilità intelligente e sostenibile**, al fine di non trascurare alcuna fonte di emissione.
- la **rivalutazione** del livello di ambizione dei **Piani nazionali per l'energia e il clima** presentati dagli Stati membri. **Entro giugno 2021** la Commissione riesaminerà e, se necessario, proporrà di **rivedere** la pertinente **normativa in materia di energia**. In proposito, l'8 luglio 2020 sono state presentate le [strategie dell'UE per l'integrazione dei sistemi energetici e per l'idrogeno](#).
- L'aggiornamento nel 2023 dei Piani nazionali per l'energia e il clima da parte degli Stati membri dovrà tener conto dei nuovi obiettivi;
- l'adozione, entro marzo 2020, di una **strategia industriale dell'UE** per affrontare la duplice sfida della trasformazione verde e digitale (la [strategia](#) è stata adottata il 10 marzo) assieme ad un nuovo **piano d'azione per l'economia circolare** (il piano è stato [adottato](#) l'11 marzo);
- l'adozione di strategie per i **"prodotti sostenibili"**, con interventi, oltre che sull'alimentare, su settori ad alta intensità di risorse come quelli tessile, dell'edilizia, dell'elettronica e delle materie plastiche. Il 20 maggio 2020 è stata presentata la strategia sui sistemi alimentari ["Dal produttore al consumatore"](#).
- l'adozione di una [strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030](#) per proteggere le risorse naturali fragili del nostro pianeta, presentata il 20 maggio 2020.
- **Alle fonti di energia rinnovabili è riconosciuto un ruolo essenziale nella realizzazione del Green New Deal, e, in particolare, all'aumento della produzione eolica offshore. L'integrazione intelligente delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e altre soluzioni sostenibili in tutti i settori contribuiscono a conseguire la decarbonizzazione al minor costo possibile. Alla Commissione è demandata la presentazione di misure atte a favorire l'integrazione intelligente (entro la metà del 2020).**
- Tra gli obiettivi del Green Deal anche quello di un aumento della produzione e la diffusione di **combustibili alternativi sostenibili** per il settore dei **trasporti**. Contestualmente, la **decarbonizzazione del settore del gas**, è individuata quale chiave per affrontare il problema delle emissioni di metano connesse all'energia.
- Il Documento richiama la normativa relativa alla **prestazione energetica** nel settore dell'**edilizia**, preannunciando la **valutazione delle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine** degli Stati membri, **entro il 2020**.
- Nel 2020 la Commissione pubblicherà degli **orientamenti** per aiutare gli Stati membri ad affrontare il problema della **povertà energetica**.

La transizione è inoltre considerata un'opportunità per **espandere attività economiche sostenibili che generano occupazione, e viene pertanto ritenuta opportuna una piena mobilitazione dell'industria per conseguire gli obiettivi di un'economia circolare e a impatto climatico zero.**

Le tecnologie digitali sono un fattore fondamentale per conseguire gli obiettivi di sostenibilità del Green Deal in molti settori diversi. La Commissione esaminerà misure finalizzate a garantire che le tecnologie digitali, quali l'intelligenza artificiale, il 5G, il cloud e l'edge computing e l'Internet delle cose possano accelerare e massimizzare l'impatto delle politiche per affrontare i cambiamenti climatici e proteggere l'ambiente.

12.2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA

Nell'ambito del Quadro Programmatico elemento basilare è la verifica della coerenza dell'opera in progetto con gli strumenti di pianificazione energetica di livello nazionale, regionale i cui contenuti possono avere attinenza con la realizzazione dell'opera in esame. A tal fine nel presente capitolo vengono esaminati ed analizzati i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione.

12.3 DM 2010 LINEE GUIDA NAZIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2010 è stato pubblicato il Decreto dello Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 recante "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". Definisce le regole per la trasparenza amministrativa dell'iter di autorizzazione nell'accesso al mercato dell'energia; regola l'autorizzazione delle infrastrutture connesse e, in particolare, delle reti elettriche; determina i criteri e le modalità di inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio. La parte IV delle Linee guida nazionali delinea i criteri generali per il corretto inserimento degli impianti a fonti rinnovabili nel territorio e nel paesaggio. Vengono prese in esame sia le caratteristiche positive (requisiti non obbligatori) che le linee di indirizzo, secondo le quali le Regioni dovranno valutare i siti non idonei agli impianti.

Requisiti favorevoli (parte IV, punto 16)

Sono a favore della valutazione positiva dei progetti le seguenti caratteristiche:

- *buona progettazione degli impianti, comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);*
- *valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio;*
- *il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;*
- *il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati (cosiddetti brownfield). Soprattutto se ciò consente la minimizzazione di occupazione di territori non coperti da superfici artificiali (cosiddetti greenfield), anche rispetto alle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;*
- *progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento. Rispetto alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto riguarda la sua realizzazione che il suo esercizio;*
- *ricerca e sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico;*
- *coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.*

Va sottolineato che il rispetto di tali criteri non è comunque considerato requisito necessario ai fini dell'ottenimento dell'Autorizzazione unica. **Valutazione delle aree non idonee (parte IV, punto 17)**

Un altro aspetto fondamentale su cui le linee guida contenute del decreto si soffermano è quello delle aree escluse dall'installazione. Gli impianti da fonti rinnovabili sono, infatti, opere indifferibili ed urgenti di pubblica utilità per cui soltanto le regioni, ed in casi eccezionali, possono stabilirne l'esclusione in base a precise norme di dettaglio che non vietino, ad esempio, la costruzione di impianti su determinate aree del proprio territorio genericamente definite agricole o soggette a qualche forma di tutela ambientale od artistica, bensì definiscano gli impianti non permessi in base al tipo di fonte rinnovabile ed alla portata dell'impianto stesso; inoltre, i siti non idonei non possono occupare porzioni significative del territorio regionale.

Le principali aree indiziate di esclusione sono:

- **i siti Unesco, i siti contenuti nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette e quelli in via di istituzione, le zone della Rete Natura 2000, le Iba (Important bird areas), le zone umide di importanza internazionale (convenzione di Ramsar);**
- **le aree comunque tutelate per legge (fino a 300 metri dalla costa marina o dai laghi, fino a 150 metri dai corsi d'acqua, montagne oltre i 1600 metri, vulcani, zone ad usi civici, foreste e boschi), identificate dall'articolo 142 del Dlgs 42/2004;**
- **le zone a rischio di dissesto idrogeologico; le zone vicine ai parchi archeologici di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;**
 - **le aree agricole con produzioni alimentari di alta qualità (per esempio Dop, Doc, Docg, Igp, Stg);**
- **le zone di attrazione turistica a livello internazionale.**

Le Linee Guida impongono alle Regioni il proprio recepimento entro novanta giorni dalla entrata in vigore (3 ottobre 2010); successivamente a tale termine le Linee Guida si intendono automaticamente applicabili all'interno di ciascuna Regione. Vediamo dunque lo stato di attuazione a livello locale. La Puglia con D.G.R. 3029/2010 ha dato attuazione alle Linee Guida.

PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILENZA) Convertito In Legge Con Decreto Legge Con Modificazioni Dalla L.29 Giugno 2022 N. 79 (In G.U. 29/06/2022, N. 150)

Il PNRR è il documento approvato dal governo italiano per illustrare alla Commissione Europea in che modo investire i fondi che arriveranno nell'ambito del programma **Next generation Eu**.

Il piano è caratterizzato da 6 missioni :

1. digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
2. **rivoluzione verde e transizione ecologica;**
3. infrastrutture per una mobilità sostenibile;
4. istruzione e ricerca;
5. coesione e inclusione;
6. salute.

L'Italia è stato uno dei Paesi pionieri e promotori delle politiche di decarbonizzazione, lanciando numerose misure che hanno stimolato investimenti importanti (si pensi alle politiche a favore dello sviluppo rinnovabili o dell'efficienza energetica). Il PNIEC²² in vigore, attualmente in fase di aggiornamento (e rafforzamento) per riflettere il nuovo livello di ambizione definito in ambito europeo, così come la Strategia di Lungo Termine già forniscono un importante inquadramento strategico per l'evoluzione del sistema, con il quale le misure di questa Componente sono in piena coerenza. Nel periodo 1990-2019, le emissioni totali di gas serra in Italia si sono ridotte del 19% (*Total CO2 equivalent emissions without land use, land-use change and forestry*), passando da 519 Mt CO₂eq a 418 Mt CO₂eq. Di queste le emissioni del settore delle industrie energetiche rappresentano circa il 22%, quelle delle industrie manifatturiere il 12% con riferimento ai consumi energetici e il 18% con riferimento ai processi industriali, quelle dei trasporti il 25%, mentre quelle del civile (residenziale, servizi e consumi energetici agricoltura) rappresentano il 19% circa. Non vanno peraltro trascurate le emissioni prodotte dai rifiuti (4%) e quelle prodotte da coltivazioni ed allevamenti (7%), dal momento che queste ultime sono caratterizzati da riduzioni piuttosto contenute. La suddetta riduzione rappresenta un risultato importante, ma ancora lontano dagli obiettivi 2030 e 2050 per raggiungere i nuovi target del PNIEC in corso di aggiornamento. L'obiettivo di questa componente è di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione attraverso cinque linee di riforme e investimenti, concentrate nei primi tre settori. La prima linea di investimento ha come obiettivo l'incremento della quota di energie rinnovabili. L'attuale target italiano per il 2030 è pari al 30 per cento dei consumi finali, rispetto al 20 per cento stimato preliminarmente per il 2020. Per raggiungere questo obiettivo l'Italia può fare leva sull'abbondanza di risorsa rinnovabile a disposizione e su tecnologie prevalentemente mature, e nell'ambito degli interventi di questa Componente del PNRR: i) sbloccando il potenziale di impianti *utility-scale*, in molti casi già competitivi in termini di costo rispetto alle fonti fossili ma che richiedono *in primis* riforme dei meccanismi autorizzativi e delle regole di mercato per raggiungere il pieno potenziale, e valorizzando lo sviluppo di opportunità agro-voltaiche; ii) accelerando lo sviluppo di comunità energetiche e sistemi distribuiti di piccola taglia, particolarmente rilevanti in un Paese che sconta molte limitazioni nella disponibilità e utilizzo di grandi terreni ai fini energetici; iii) incoraggiando lo sviluppo di soluzioni innovative, incluse soluzioni integrate e offshore; iv) rafforzando lo sviluppo del biometano. Per abilitare e accogliere l'aumento di produzione da fonti rinnovabili, ma anche per aumentarne la resilienza a fenomeni climatici estremi sempre più frequenti, la seconda linea di intervento ha l'obiettivo di potenziare (aumento della capacità per 6GW, miglioramento della resilienza di 4.000 km della rete elettrica) e digitalizzare le infrastrutture di rete. Un ruolo rilevante all'interno della terza linea progettuale è riservato all'idrogeno. Nel luglio 2020 la Strategia europea sull'idrogeno²³ ha previsto una forte crescita dell'idrogeno verde nel mix energetico, per far fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione di settori con assenza di soluzioni alternative (o con soluzioni meno competitive). La strategia europea prevede un incremento nel mix energetico fino al 13-14 per cento entro il 2050, con un obiettivo di nuova capacità installata di elettrolizzatori per idrogeno verde pari a circa 40 GW a livello europeo. L'Italia, in linea con la strategia europea, intende perseguire questa opportunità e promuovere la produzione e l'utilizzo di idrogeno, in particolare in questa Componente: i) sviluppando progetti *flagship* per l'utilizzo di idrogeno nei settori industriali *hard-to-abate*, a partire dalla siderurgia; ii) favorendo la creazione di "*hydrogen valleys*", facendo leva in particolare su aree con siti industriali dismessi; iii) abilitando – tramite stazioni di ricarica – l'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto pesante e in selezionate tratte ferroviarie non elettrificabili; iv) supportando la ricerca e sviluppo e completando tutte le riforme e regolamenti necessari a consentire l'utilizzo, il trasporto e la distribuzione di idrogeno. Quarto obiettivo

all'interno della componente è quello di sviluppare un trasporto locale più sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento complessivo della qualità della vita (riduzione inquinamento dell'aria e acustico, riduzione delle congestioni e integrazione di nuovi servizi): i) investendo in mobilità "soft", favorendo l'intermodalità e l'utilizzo di biciclette (realizzazione di percorsi ciclabili urbani per ~570 km e di percorsi ciclabili turistici per oltre 1.200 km) e trasporto pubblico (costruzione di 240 km di infrastrutture equipaggiate per trasporto di massa); ii) sviluppando un'adeguata rete infrastrutturale di ricarica elettrica pubblica (sviluppo di 7.500 punti di ricarica nelle superstrade e di circa 13.750 punti di ricarica in centri urbani); iii) accelerando la diffusione di trasporto pubblico locale 'verde', con un programma di grande rinnovamento del parco bus oramai obsoleto verso soluzioni a basse/ zero emissioni (es., rinnovo parco autobus composto da 5.540 mezzi e ritiro dei mezzi EURO 0, 1, 2 e parte degli EURO 3), e di treni verdi (es., acquisto di 53 treni elettrici). Infine, gli investimenti contenuti nella quinta e ultima linea di questa componente intendono promuovere lo sviluppo in Italia di *supply chain* competitive nelle aree a maggior crescita che consentano di ridurre la dipendenza da importazioni di tecnologie ed anzi di farne motore di occupazione e crescita. In particolare: i) tecnologie per la generazione rinnovabile (e.g. moduli PV innovativi, aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande) e per l'accumulo elettrochimico; ii) tecnologie per la produzione di elettrolizzatori; iii) mezzi per la mobilità sostenibile (e.g. bus elettrici); iv) batterie per il settore dei trasporti.

IN PARTICOLARE LA MISURA M2C2.1 INCREMENTARE LA QUOTA DI ENERGIA PRODOTTA DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE.

Investimento 1.1: Sviluppo agro-voltaico

Il settore agricolo è responsabile del 10 per cento delle emissioni di gas serra in Europa. Con questa iniziativa le tematiche di produzione agricola sostenibile e produzione energetica da fonti rinnovabili vengono affrontate in maniera coordinata con l'obiettivo di diffondere impianti agro-voltaici di medie e grandi dimensioni. La misura di investimento nello specifico prevede: i) l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura- produzione di energia che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte, anche potenzialmente valorizzando i bacini idrici tramite soluzioni galleggianti; ii) il monitoraggio delle realizzazioni e della loro efficacia, con la raccolta dei dati sia sugli impianti fotovoltaici sia su produzione e attività agricola sottostante, al fine di valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i diversi tipi di colture. L'investimento si pone il fine di rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico (ad oggi stimati pari a oltre il 20 per cento dei costi variabili delle aziende e con punte ancora più elevate per alcuni settori erbivori e granivori), e migliorando al contempo le prestazioni climatiche-ambientali. L'obiettivo dell'investimento è installare a regime una capacità produttiva da impianti agro-voltaici di 1,04 GW, che produrrebbe circa 1.300 GWh annui, con riduzione delle emissioni di gas serra stimabile in circa 0,8 milioni di tonnellate di CO₂.

Normativa Regionale sulle Energie Rinnovabili

13. NORMATIVA REGIONALE SULLE ENERGIE RINNOVABILI

Nel quadro delle deleghe conferite alle regioni relativamente ad alcuni aspetti della gestione della cosa pubblica, le regioni recepiscono le linee di indirizzo nazionale e comunitario ed emanano propri atti legislativi vincolanti per le attività sul territorio di competenza.

La Regione Molise ha emesso una serie di atti dei quali appresso si dà sintesi e che sono stati, al pari degli atti nazionali, presi in considerazione nella redazione del presente progetto e dei conseguenti atti collaterali (studi di impatto ambientale, di incidenza, laddove necessario, ecc.).

- **Dgr 22 giugno 2022 n.187** -Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010".
- **L.R. 24 maggio 2022 n.8** Legge di Stabilità Regionale
- **L.R. 7 agosto 2009 n. 22** Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise
- **L.R. 16 dicembre 2014 n. 23** Misure urgenti in materia di energie rinnovabili
- **Dgr Molise 14 agosto 2011 n.621** (Linee Guida per lo svolgimento del procedimento Unico di cui all'art. 12 del D.lgs n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise
- **Dgr Molise 11 luglio 2017, n. 133** Approvazione del Piano energetico ambientale regionale del Molise
- **Determina dirigenziale Molise 27 marzo 2018, n. 1064** Approvazione modulistica Autorizzazione unica impianti a fonti rinnovabili - Ex articolo 12 Dlgs 387/2003
- **Lr Molise 16 dicembre 2014, n. 23** Misure urgenti in materia di energie rinnovabili
- **Legge Regionale del 1 dicembre 1989, n. 24** Disciplina dei piani territoriali paesistico ambientali
- **Legge Regionale del 20 marzo 1992, n. 12** modifica dell'articolo 7 della legge Regionale del 1 dicembre 1989, n. 24
- **Legge Regionale del 30 giugno 1994, n. 8** Interpretazione autentica dell'articolo 8 della Legge Regionale del 1 dicembre 1989, n. 24
- **Legge Regionale del 22 settembre 1999, n. 31** Modifica dell'articolo 7 della Legge Regionale del 1 dicembre 1989, n. 24
- **Delibera Regionale del 4 dicembre 1995, n.4871** Piani Territoriali Paesistici Ambientali di Area Vasta – Chiarimento su norme – Boschi di valore ambientale eccezionale - Modalità di tutela conservativa
- **Deliberazione di Giunta Regionale del 17 marzo 2005, n.243** Commissione per il paesaggio - DIRETTIVA -
- **Delibera di Giunta novembre 2007, n. 1354** Piani paesistici – Elementi Puntuali di Valore Percettivo di rilevanza geologica – Modalità di tutela – Indirizzo interpretativo
- **Delibera di Giunta novembre 2007, n. 1357 L.R. 16/94 art. 7 comma 2** – Direttiva per l'omogenea applicazione della normativa dei piani paesistici – Fascia di rispetto dei boschi
- **Legge Regionale del 20 ottobre 2004, n. 23** Realizzazione e gestione delle aree naturali protette
- **Legge Regionale del 5 maggio 2005, n. 17** Modifiche alla Legge regionale del 20 ottobre 2004, n. 23, ad oggetto "Realizzazione e gestione delle aree naturali protette"
- **Legge regionale del 21 maggio 2008, n. 15** Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise
- **Legge Regionale del 17 luglio 2001, n. 19** Modifica all'articolo 10, comma quinto della Legge Regionale del 10 agosto 1993, ad oggetto "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

- **Legge Regionale del 3 dicembre 2004, n. 30** Ulteriori modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale del 10 agosto 1993, n. 19 recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
- **Legge Regionale del 6 settembre 1996, n. 28** Tutela di alcune specie di fauna minore
- **Legge Regionale del 1 dicembre 1989, n. 24** Disciplina dei piani territoriali paesistico ambientali
- **Legge Regionale del 20 marzo 1992, n. 12** modifica dell'articolo 7 della legge Regionale del 1 dicembre 1989, n. 24
- **Legge Regionale del 12 settembre 1994, n. 16** Subdeleghe ai Comuni in materia di rilascio nulla - osta ai sensi della Legge del 29 giugno 1939, n. 1497 Delibera di Giunta novembre 2007, n. 1354 Piani paesistici – Elementi Puntuali di Valore Percettivo di rilevanza geologica – Modalità di tutela – Indirizzo interpretativo
- **Delibera di Giunta novembre 2007, n. 1357 L.R. 16/94 art. 7 comma 2** – Direttiva per l'omogenea applicazione della normativa dei piani paesistici – Fascia di rispetto dei boschi
- **L.R. n. 21 del 24.03.2000** - Disciplina della procedura di impatto ambientale

13.1 NORME SPECIFICHE PER I VARI ASPETTI

elettromagnetico

Legge n. 36 del 22/02/2001 e dal successivo **DPCM 8 Luglio 2003** “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete di 50 Hz degli elettrodotti”

DM del MATTM del 29.05.2008

Acustico

Legge quadro n° 477 le cui finalità (art.1) è di stabilire «i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico»

D.p.c.m. 14/11/1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

D.M. 16/03/1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico

Paesaggio

Dlgs 152/2006

DLgs 42/2004

DM 30 settembre 2010 e recepimenti regionali che disciplinano il procedimento di VIA

DPCM 12/12/2005

DM 30 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” e allegati “**Criteria per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili**”.

VIA

D.Lgs. n.387/2003, per la realizzazione di impianti con capacità superiore ai 20 kW

D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., per gli impianti industriali non termici per la produzione di energia

con potenza complessiva superiore a 1 MW per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità ambientale.

DGR n.621 4/8/2011

LR n.21 04/03/2000 e s.m.i

ALLEGATO IMPRESCINDIBILE

L'allarme climatico delle organizzazioni internazionali

Ginevra, 9 luglio 2020 - La temperatura globale media annua sarà probabilmente di almeno 1 ° C sopra i livelli preindustriali (1850-1900) in ciascuno dei prossimi cinque anni (2020-2024) e vi è una probabilità del 20% che supererà 1,5 ° C in almeno un anno, secondo le nuove previsioni climatiche emesse dall'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM).




Figure 8: Ensemble mean forecast for 2020-2024 expressed as anomalies with respect to the 1981-2010 climatology: top: temperature (left column) and probability of above average (right column), sea-level pressure (middle) and precipitation (bottom). As this is a two-category forecast, the probability for below average is one minus the value in the right column.

Il Global Climate to Decadal Climate Update, guidato dal Met Office del Regno Unito, fornisce una prospettiva climatica per i prossimi cinque anni, aggiornata ogni anno. Sfrutta la competenza

di scienziati climatici di fama internazionale e i migliori modelli informatici dei principali centri climatici di tutto il mondo per produrre informazioni fruibili per i decisori.

La temperatura media della terra è già superiore di 1,0 C al di sopra del periodo preindustriale. L'ultimo quinquennio è stato il più caldo dei cinque anni registrati.

"Questo studio mostra - con un alto livello di competenza scientifica - l'enorme sfida che ci attende per raggiungere l'obiettivo dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici di mantenere un aumento della temperatura globale in questo secolo ben al di sotto di 2 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare la temperatura aumenta ulteriormente fino a 1,5 gradi Celsius ", ha dichiarato il segretario generale dell'OMM Petteri Taalas.

Le previsioni tengono conto delle variazioni naturali e delle influenze umane sul clima per fornire le migliori previsioni possibili di temperatura, precipitazioni, andamenti del vento e altre variabili per i prossimi cinque anni. I modelli previsionali non tengono conto delle variazioni delle emissioni di gas serra e aerosol a seguito del blocco del coronavirus.

"L'OMM ha ripetutamente sottolineato che il rallentamento industriale ed economico di COVID-19 non è un sostituto di un'azione per il clima sostenuta e coordinata. A causa della lunghissima durata della CO2 nell'atmosfera, l'impatto del calo delle emissioni quest'anno non dovrebbe comportare una riduzione delle concentrazioni atmosferiche di CO2 che stanno guidando gli aumenti della temperatura globale ", ha affermato il professor Taalas.

"Mentre COVID-19 ha causato una grave crisi sanitaria ed economica internazionale, l'incapacità di affrontare i cambiamenti climatici potrebbe minacciare il benessere umano, gli ecosistemi e le economie per secoli, i governi dovrebbero sfruttare l'opportunità di abbracciare l'azione per il clima come parte dei programmi di recupero e garantire che cresciamo meglio ", ha detto.

Il professor Adam Scaife è a capo della previsione a lungo termine presso il Met Office Hadley Center. Ha detto: "Questa è una nuova entusiasmante capacità scientifica. Con la crescita dei cambiamenti climatici indotti dall'uomo, sta diventando ancora più importante per i governi e i decisori comprendere gli attuali rischi climatici su una base aggiornata annualmente. "

Punti salienti

- La temperatura globale annuale sarà probabilmente più calda di almeno 1 ° C rispetto ai livelli preindustriali (definita come media 1850-1900) in ciascuno dei prossimi 5 anni ed è molto probabile che sia compresa nell'intervallo 0,91 - 1,59 ° C
- C'è una probabilità del 70% che uno o più mesi nei prossimi 5 anni saranno almeno 1,5 ° C più caldi rispetto ai livelli preindustriali
- C'è una probabilità del 20% circa che uno dei prossimi 5 anni sarà più caldo di almeno 1,5 ° C rispetto ai livelli preindustriali, ma la probabilità aumenta con il tempo
- È estremamente improbabile (~ 3%) che la temperatura media a 5 anni per il periodo 2020-2024 sarà più calda di 1,5 ° C rispetto ai livelli preindustriali
- Nel periodo 2020-2024, quasi tutte le regioni, ad eccezione di parti degli oceani meridionali, saranno probabilmente più calde rispetto al recente passato
- Nel periodo 2020-2024, le regioni ad alta latitudine e il Sahel saranno probabilmente più umide rispetto al recente passato, mentre le aree settentrionali e orientali del Sud America saranno probabilmente più secche
- Nel periodo 2020-2024, anomalie della pressione a livello del mare suggeriscono che la regione del Nord Atlantico settentrionale potrebbe avere venti occidentali più forti che portano a più tempeste nell'Europa occidentale
- Nel 2020, le grandi aree terrestri nell'emisfero settentrionale sono probabilmente più calde di oltre 0,8 ° C rispetto al passato recente (definito come media 1981-2010)
- Nel 2020, è probabile che l'Artico si sia riscaldato di oltre il doppio rispetto alla media globale
- Il minimo cambiamento di temperatura è previsto nei tropici e nelle medie latitudini dell'emisfero australe
- Nel 2020, molte parti del Sud America, dell'Africa meridionale e dell'Australia saranno probabilmente più secche rispetto al recente passato

Lo sviluppo della capacità di previsione a breve termine è stato guidato dal Programma mondiale di ricerca sul clima sponsorizzato dall'OMM, che l'ha dichiarato una delle sue grandi sfide globali .

Con il Met Office del Regno Unito che funge da centro principale, i gruppi di previsioni climatiche di Spagna, Germania, Canada, Cina, Stati Uniti, Giappone, Australia, Svezia,

Norvegia e Danimarca hanno contribuito con nuove previsioni quest'anno. La combinazione delle previsioni dei centri di previsione climatica in tutto il mondo consente di ottenere un prodotto di qualità superiore rispetto a quello che si può ottenere da una singola fonte.

14. COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SETTORIALE.

Gli strumenti presi in considerazione per l'individuazione dei vincoli sono gli strumenti urbanistici vigenti dai comuni interessati (Piano Regolatore Generale di Montenero di Bisaccia, Tavenna e Montecilfone), le leggi nazionali e regionali in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, il P.T.P.A.A.V. della regione Molise, il piano dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, il Piano Tutela delle Acque, le perimetrazioni delle aree interessate da coltivazione di idrocarburi, il PTCP della Provincia di Campobasso, la cartografia relativa al vincolo idrogeologico del Corpo Forestale dello Stato, il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Campobasso. Inoltre per l'individuazione delle aree sensibili dal punto di vista naturalistico si è fatto riferimento ai proposti Siti di importanza comunitaria individuati dal progetto Natura 2000 della Comunità Europea e ai parchi, riserve naturali ed aree protette presenti sul territorio della Regione Molise, nonché al programma delle aree IBA.

Inoltre si è tenuto conto di quanto riportato nelle Linee Guida Nazionali di cui al D.M. 30.09.2010, nonché delle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n.621 del 4 agosto 2011, nel P.E.A.R. della regione Molise di cui alla D.C.R. n.133 del luglio 2017 e nella L.R. n.23 del 16 dicembre 2014, così come aggiornata dalla L.R. n.4 del maggio 2016, della D.G.R. N. 187 del 22 giugno 2022 per quanto attiene i criteri di localizzazione dell'area di impianto.

14.1 IL PTPAAV DELLA REGIONE MOLISE

La Regione Molise è dotata di un Piano territoriale paesistico-ambientale esteso all'intero territorio regionale, costituito dall'insieme dei Piani Territoriali Paesistico-Ambientali di Area Vasta (P.T.P.A.A.V.) formati per iniziativa della Regione Molise in riferimento a singole parti del territorio regionale. L'area di intervento rientra negli ambiti individuati dal PP come ambito "Area Vasta del Basso Molise", considerando gli ambiti come aree paesaggistiche in cui sono evidenti le dominanti paesaggistiche che connotano l'identità di lunga durata del territorio, in relazione alla loro morfologica e alle caratteristiche storico-culturali.

Il Comune di **Montenero di Bisaccia** rientra nel PTPAAV di Area Vasta nr.1 redatto ai sensi della Legge Regionale 1/12/1989 n. 24 e approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 92 del 16.04.98.

Dalla sovrapposizione delle aree occupate del progetto con il PTPA di Area Vasta nr. 1 si riscontra quanto segue:

In base a quanto riportato nella **Carta della Qualità del Territorio "S1"** risulta che il Campo 1 che costituiscono il generatore fotovoltaico ricade nei seguenti ambiti :

- Elementi di interesse naturalistico per caratteri fisico biologici di valore **basso** – solo una parte del Campo 1 a nord ovest di esso per un'estensione di circa 4 Ha rientra in ambito di valore **Elevato**
- Elementi di interesse storico urbanistico archeologico architettonico di valore **basso**
- Elementi di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali di valore **medio**
- Elementi ed ambiti di interesse percettivo di valore **medio**
- Elementi areali a pericolosità geologica di valore **medio** per i sottocampi del Campo 1 che si trovano a destra della SP 13 in direzione nord e di valore **elevato** per i sottocampi a sinistra della SP13 in direzione nord

Sempre in base a quanto riportato dalla Carta della Qualità del Territorio “S1” risulta che :

I cavidotti MT che si dipartono dal CAMPO 1 verso la SE di Utenza ricadono nei seguenti ambiti:

- Elementi di interesse naturalistico per caratteri fisico biologici di valore **basso**
- Elementi di interesse storico urbanistico archeologico architettonico di valore **basso**
- Elementi di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali di valore **medio**
- Elementi ed ambiti di interesse percettivo di valore **medio**
- Elementi areali a pericolosità geologica di valore **medio** per i cavidotti MT dei sottocampi del Campo 1 che si trovano a destra della SP 13 in direzione nord e di valore **elevato** per i cavidotti MT dei sottocampi a sinistra della SP13 in direzione nord




Figura 14-1 Inquadramento su carta della Qualità del territorio “S1”-PTPAAV1

In riferimento alla Carta di Trasformabilità del Territorio del PTPAAV -Area 1 il Campo 1 ubicato in agro del Comune di Montenero di Bisaccia ricade in parte in area MG2 e in parte in area BP.

Le aree MG2 sono : “Aree in pendio prevalentemente collinari con elevata pericolosità geologica”

Le aree BP sono : “ Aree collinari e o pedemontane con discrete caratteristiche produttive.

In tali aree ai sensi dell’art. 30 delle NTA del PTPAAV di Area vasta Nr. 1 sono sottoposte in base alla tipologia di intervento a Verifica di Ammissibilità VA, con trasformazione condizionata TC 1 e TC1.

La modalità VA riguarda :Trasformazione da sottoporre a verifica di ammissibilità. Consiste nella verifica, attraverso lo “studio di compatibilità”, di cui al successivo art. 32, dell’ammissibilità di una trasformazione antropica, in sede di previsione di tipo urbanistico e cioè in sede di formazione, approvazione e gestione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti o deroghe, in sede di approvazione di atti tecnici-amministrativi degli Enti pubblici e privati preposti alla realizzazione di opere pubbliche e infrastrutturali; consiste inoltre, in caso di ammissibilità, nel rispetto della modalità TC1. La modalità VA non trova applicazione nel caso di interventi previsti da strumenti urbanistici esecutivi approvati anteriormente alla data di adozione del presente P.T.P.A.A.V.

La modalità TC1 riguarda : Trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio di autorizzazione ai sensi dell’art. 7 della L. 1497/39. Consiste nel rispetto di specifiche prescrizioni conoscitive, progettuali, esecutive e di gestione, nei casi e nei modi precisati al successivo Titolo VI.

La modalità TC2 riguarda : Trasformazione condizionata ai requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio di concessione e/o autorizzazione ai sensi della L. 10/77 e successive modifiche e integrazioni. Consiste nel rispetto di specifiche prescrizioni conoscitive, progettuali, esecutive e di gestione, nei casi e nei modi precisati al successivo Titolo VI.

In base alla deliberazione Nr.1102 del 30/12/2010 della Giunta Regionale Molise , gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare con pannelli fotovoltaici installati su sostegni ancorati al terreno appartengono alla categoria di uso antropico : Impianti tecnologici puntuali.

Pertanto dalla matrice MG2 del PTPAAV di area 1 risulta in base alle NTA che per le opere di tipo :

C.5. PUNTUALI TECNOLOGICHE INTERRATE - la loro realizzazione per gli **Elementi di Interesse Produttivo** è condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio del nulla osta ai sensi della Legge 10/77 (TC2).

Per gli **Elementi di interesse Percettivo** è condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio di autorizzazione ai sensi dell’art. 7 della L. 1497/39 (TC1)

Per gli **Elementi a Pericolosità Geologica** la realizzazione delle opere è condizionata a **verifica di ammissibilità VA**. Consiste nella verifica, attraverso lo “studio di compatibilità”, di cui al successivo art. 32, dell’ammissibilità di una trasformazione antropica, in sede di previsione di tipo urbanistico e cioè in sede di formazione, approvazione e gestione degli strumenti di pianificazione territoriale ed

urbanistica e delle relative varianti o deroghe, in sede di approvazione di atti tecnici-amministrativi degli Enti pubblici e privati preposti alla realizzazione di opere pubbliche e infrastrutturali.

C.6. PUNTUALI TECNOLOGICHE FUORI TERRA – la loro realizzazione per gli elementi di Interesse Produttivo, Percettivo è condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della L. 1497/39 (TC1).

Per gli **Elementi a Pericolosità geologica** la realizzazione delle opere è condizionata a **verifica di ammissibilità VA**. Consiste nella verifica, attraverso lo “studio di compatibilità”, di cui al successivo art. 32, dell'ammissibilità di una trasformazione antropica, in sede di previsione di tipo urbanistico e cioè in sede di formazione, approvazione e gestione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti o deroghe, in sede di approvazione di atti tecnici-amministrativi degli Enti pubblici e privati preposti alla realizzazione di opere pubbliche e infrastrutturali.

I cavidotti interretati sono classificati come opere di tipo :

C.1. A Rete Interrata- la loro realizzazione per gli **Elementi di Interesse Produttivo** è condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio del nulla osta ai sensi della Legge 10/77 (TC2).

Per gli **Elementi di interesse Percettivo** è condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della L. 1497/39 (TC1)

Per gli **Elementi a Pericolosità Geologica** la realizzazione delle opere è condizionata a **verifica di ammissibilità VA**. Consiste nella verifica, attraverso lo “studio di compatibilità”, di cui al successivo art. 32, dell'ammissibilità di una trasformazione antropica, in sede di previsione di tipo urbanistico e cioè in sede di formazione, approvazione e gestione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti o deroghe, in sede di approvazione di atti tecnici-amministrativi degli Enti pubblici e privati preposti alla realizzazione di opere pubbliche e infrastrutturali.

Dalla matrice BP del PTPAAV di area 1 risulta in base alle NTA che per le opere di tipo :

C.5. PUNTUALI TECNOLOGICHE INTERRATE - la loro realizzazione per gli **Elementi di Interesse Produttivo che Percettivo che a Pericolosità Geologica** è condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della L. 1497/39 (TC1).

C.6. PUNTUALI TECNOLOGICHE FUORI TERRA – la loro realizzazione per gli elementi di Interesse Produttivo, Percettivo è condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della L. 1497/39 (TC1).

Per gli **Elementi a Pericolosità geologica** la realizzazione delle opere è condizionata a **verifica di ammissibilità VA**. Consiste nella verifica, attraverso lo “studio di compatibilità”, di cui al successivo art. 32, dell'ammissibilità di una trasformazione antropica, in sede di previsione di tipo urbanistico e cioè in sede di formazione, approvazione e gestione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e

delle relative varianti o deroghe, in sede di approvazione di atti tecnici-amministrativi degli Enti pubblici e privati preposti alla realizzazione di opere pubbliche e infrastrutturali.

I cavidotti interrati sono classificati come opere di tipo :

C.1. A Rete Interrata- la loro realizzazione per gli **Elementi di Interesse Produttivo che Percettivo** è condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio del nulla osta ai sensi della Legge 10/77 (TC2).

Per gli **Elementi a Pericolosità Geologica** la realizzazione delle opere è condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della L. 1497/39 (TC1)

All'interno della relazione paesaggistica e geologica sono riportate le verifiche di ammissibilità richieste per gli elementi puntuali tecnologici fuori terra, interrati e a rete interrata.




Figura 14-2 Inquadramento su carta della Trasformabilità del Territorio "P1"-PTPAAV1

Il Piano non individua particolari prescrizioni per le aree interessate dalle opere, bensì ne rimanda la compatibilità alla pianificazione comunale e alla valutazione diretta dell'opera in sede autorizzativa. Si fa presente che in prossimità dell'area interessata dal progetto, sono già presenti impianti fotovoltaici in area MG2.

Si può dunque ritenere che, l'intervento risulti compatibile con le norme del Piano.

Il Comune di Tavenna in cui ricade il Campo 1 e 2 insieme ai rispettivi cavidotti di collegamento alla SE di Utenza nel suo territorio non rientra nel PTPAAV della Regione Molise per cui in esso non si applicano le norme del Piano.

Il Comune di Montecilfone in cui ricadono la SE di Utenza, la SE di Condivisione a 150 kV, la Se 380/150 kV della RTN di terna di Montecilfone, il cavidotto interrato in AT e il tratto finale di cavidotto in MT di collegamento tra i campi fotovoltaici e la SE di utenza non rientrano in alcuna area del PTPAAV della regione Molise.

Si può dunque ritenere che, l'intervento risulti compatibile con le norme del Piano.

15. IL PTCP DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO


Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Campobasso è allo stato attuale in fase di aggiornamento e approvazione. Ad oggi risulta approvato il progetto preliminare con D.C.P. n. 57 del 14/09/2007.

Il piano territoriale di coordinamento, predisposto e adottato dalla provincia, determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare indica:

- le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulica-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali;

Non risultano nel Piano prescrizioni che rendono incompatibile il progetto dell'impianto fotovoltaico con la programmazione provinciale.

Dalla sovrapposizione del layout del progetto con la cartografia del PTC risulta che l'intervento è compatibile con la bozza delle norme del PTCP.






Figura 15.1 Compatibilità con tavole di sintesi progettuali del PTCP di Campobasso

16.PIANIFICAZIONE COMUNALE

Strumenti urbanistici comunali in vigore.

Secondo il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Montenero di Bisaccia il Campo 1 dell'impianto agro voltaico con i relativi cavidotti ricadono zona agricola E. Secondo il vigente Regolamento edilizio con annesso Programma di Fabbricazione le aree del Campo 1 e 2 dell'impianto agrovoltaico ricadono in Zona "E" agricola rurale . Secondo il vigente Regolamento edilizio Comunale con annesso Programma di Fabbricazione le aree in cui saranno ubicate la Stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV di Utenza, la stazione Se 150 kV di condivisione e la stazione SE 380/150 kV della RTN di Terna ricadono in zona E – Agricola

Quanto detto è confermato nei certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dai **Comuni di Montenero di Bisaccia, Tavenna e Montecilfone** allegati alla presente relazione tecnico descrittiva. Il progetto dunque è compatibile con gli strumenti urbanistici comunali in quanto ai sensi dell'art. 12 comma 7 D.Lgs del 29 dicembre 2003 nr. 387 gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono ammessi in zona agricola. Inoltre la Regione Molise con la delibera nr. 621 del 4 agosto 2011 ha approvato le **"Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del Dlgs n 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise"** in adeguamento alle Linee Guida nazionali approvate con **D.M. 10 settembre 2010** che sono tutt'ora in vigore in cui non è vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli rispettando i criteri di localizzazione di cui al punto **16.1** delle stesse linee guida.

La Regione Molise con Delibera della Giunta Regionale N. 187 del 22-06-2022 avente ad oggetto :**" Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'instalzione e all'esercizio di impianti pe rla produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con decreto ministeriale del 10 settembre 2010"**" ha ritenuto opportuno individuare le aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili in Regione Molise che costituiscono una proposta per il successivo adeguamento del P.E.A.R.. approvato con DGR n. 133/2017 al fine del raggiungimento degli obiettivi al 2030. In merito agli impianti fotovoltaici a terra sono ritenute come aree non idonee ricadenti in quelle agricole le seguenti :

- Aree Agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G., D.O.C. , D.O.P. e I.G.P. con esclusione di quei terreni che se pur vocati sono non coltivati da almeno 5 anni.

I terreni dell'area di progetto non sono utilizzati per la produzione di prodotti D.O.C.G., D.O.C., D.O.P. e I.G.P. .

- I terreni irrigati con impianti realizzati con finanziamento pubblico eccetto gli impianti agrovoltaici .

I terreni dell'area di progetto non sono irrigati con impianti realizzati con finanziamenti pubblici. In ogni caso il progetto in esame è un impianto agrovoltaico.

- Aree di prima e seconda classe di capacità di uso del suolo. Tali terreni sono inidonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ad eccezione degli impianti fotovoltaici fino a un limite massimo di 1 MW :

"- il proponente sia un imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, che intende realizzare integrare il reddito agricolo e rispetti i requisiti dimensionali l'impianto nell'ambito dei terreni aziendali al fine di definiti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.

32/E del 6 luglio 2009 (limite di 1 MW per azienda; per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW l'imprenditore agricolo deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola);

- l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto sia rilasciata all'imprenditore agricolo e che la gestione dell'impianto stesso, nonché i profitti derivanti dalla produzione di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile di origine solare fotovoltaica non siano ceduti a terzi, ma costituiscano forma permanente di integrazione al reddito agricolo;

- l'impianto sia realizzato con tecnologie tali da non necessitare di fondazioni in calcestruzzo e non compromettere la fertilità e la capacità d'uso del suolo;

- la superficie non direttamente interessata dai pannelli fotovoltaici sia utilizzata a scopi agricoli (produzione di specie erbacee e/o legnose, pascolo) “

In tale aree non risulta impedito la realizzazione di impianti agrivoltaici come quello di progetto.

Si fa presente che le recenti LINEE GUIDA PER IMPIANTI AGRIVOLTAICI pubblicate dal MITE (Ministero della Transizione Ecologica) hanno per prima cosa specificato la differenza tra impianto fotovoltaico a terra classico e impianto agrovoltaico e agrovoltaico avanzato .

L'impianto fotovoltaico a terra classico è quello costituito da un insieme di componenti che producono e forniscono elettricità ottenuta per mezzo dell'effetto fotovoltaico; esso è composto dall'insieme di moduli fotovoltaici e dagli altri componenti (BOS), tali da consentire di produrre energia elettrica e fornirla alle utenze elettriche in corrente alternata o in corrente continua e/o di immetterla nella rete distribuzione o di trasmissione;

L'impianto agrovoltaico (o agrovoltaico, o agro-fotovoltaico) è un impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione ;

L' impianto agrivoltaico avanzato è un impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e ss. mm.:

i) adotta soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;

ii) prevede la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici;

Il Sistema agrivoltaico avanzato è sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico installato su quest'ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell'area;

Il progetto qui descritto riguarda un impianto agrovoltaico avanzato che proprio perché impiantato su terreni a destinazione agricola si pone l'obiettivo mediate opportune scelte tecnologiche di valorizzare oltre la produzione energetica anche la produzione agricola e garantire la continuità delle attività agricole sui suoli interessati.

Si ritiene pertanto che il progetto agrivoltaico descritto sia computabile con la destinazione di uso dei terreni interessati alla sua realizzazione.

17. PIANO DEI TRATTURI COMUNALI

Il Comune di Montenero di Bisaccia così come pure il Comune di Montecilfone non hanno adottato un Piano Comunale dei tratturi pertanto l'individuazione di aree tratturali nell'area di progetto è stata fatta facendo riferimento alla cartografia del **PTCP**.

Il Comune di **Montenero di Bisaccia** ha sempre custodito lontane radici pastorali e transumanti, grazie all'attraversamento nel suo territorio di due antichi tratturi: **L'Aquila – Foggia**, detto *Tratturo Magno*, lungo 244 Km, e **Centurelle – Montesecco** di 150 Km che in parte si snoda nel centro abitato. Proprio questa peculiarità ha assegnato al paese un'autentica appartenenza alla **civiltà della transumanza**. Il **Tratturo L'Aquila-Foggia** è il più lungo e il più importante dei cinque **Regi Tratturi**: per questo motivo, è chiamato anche **Tratturo Magno**. I Regi Tratturi costituiscono una preziosa testimonianza di percorsi formati in **epoca protostorica** in relazione a forme di produzione economica e di assetto sociale basate sulla pastorizia, perdurati nel tempo e rilanciati a partire dall'**epoca normanno-sveva** e in seguito **angioina e aragonese**. Rappresentano un frammento di storia conservati per oltre sette secoli e via via arricchiti di ulteriori stratificazioni storiche, tanto da renderli il più **imponente monumento della storia economica e sociale dei territori** dell'Appennino Abruzzese-Molisano e del Tavoliere delle Puglie. Il Tratturo Magno convogliava le enormi greggi provenienti dai massicci del Gran Sasso, di parte del Sirente e della Majella fino ai vasti pascoli del Tavoliere delle Puglie, sfiorando in più occasioni le sponde del Mar Adriatico. Questo tratturo è infatti l'unico dove le **pecore e i pastori arrivavano a toccare l'acqua del mare**. Dal Tratturo Magno si diparte e poi si ricongiunge il **Tratturo Centurelle-Montesecco**, collegato a metà strada dal **Tratturo Lanciano-Cupello**. Il suo percorso tra l'Abruzzo e la Puglia attraversa il Molise: **Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli, San Giacomo degli Schiavoni, Guglionesi, Portocannone, San Martino in Pensilis, Campomarino**. Parte da L'Aquila nei pressi della Chiesa di S. Maria di Collemaggio, entrato in Molise il percorso degrada verso il **fiume Fortore** e raggiunge quindi il Tavoliere delle Puglie, dove a Foggia termina ricongiungendosi al tratturo proveniente da Celano.

Le aree di progetto e di ubicazione dei campi agrivoltaici insieme alle opere connesse non interferiscono con tali tratturi e rispettano la distanza di oltre 50 metri da essi come previsto dal PTPAAV




Fig. 14 Sovrapposizione layout di progetto su carta dei tratturi -PTCP Campobasso

18. COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO CON LE AREE TUTELATE DAL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO DLGS 22 GENNAIO 2004, N.42 E SMI.

Il "**Codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in attuazione dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137**", tutela sia i beni culturali, comprendenti le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, sia quelli paesaggistici, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. Il decreto legislativo 42/2004 è stato successivamente aggiornato ed integrato dal D.Lgs 62/2008 dal Dlgs 63/2008, e da successivi atti normativi. L'ultima modifica è stata introdotta dal DLgs 104/2017 che ha aggiornato l'art.26 del D.Lgs 42/2004 disciplinando il ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel




Fig. 16 – Particolari attraversamento cavidotto Vettoriamento con tecnologia TOC .

I **siti archeologici** individuati nell'Area Vasta di individuazione delle componenti naturali ed antropiche del paesaggio avente un raggio pari a 10 km sono:

1-Necropoli età arcaica in località S.Margherita = distanza da impianto fotovoltaico pari a **9.240** metri

I **beni di interesse storico archeologico** individuati nell'Area Vasta di individuazione delle componenti naturali ed antropiche del paesaggio avente un raggio pari a 10 km sono:

2- ID_36 Inseediamento rurale periodo romano -località Macchianera : distanza da impianto fotovoltaico pari a 8.342 metri

3 -ID_11 Bene di interesse storico archeologico nei pressi del centro urbano di Montenero di Bisaccia= distanza dall'impianto fotovoltaico pari a 2447 metri

4- ID 3302265 Infrastruttura idrica -Comune di Montecilfone : distanza impianto fotovoltaico pari a 1714 metri

5 – ID 3203304 Area di Abitato nel Comune di Palata

I **beni architettonici** più prossimi all'area di progetto sono così localizzati e distanti:

6 – ID 96198 chiesa della Madonna di Bisaccia : distanza da impianto fotovoltaico pari a 8.342 metri
2.559

7 – ID 303292 giardino Madonna di Bisaccia : distanza da impianto fotovoltaico pari a 2.431 metri

8- ID 96200 cimitero di Montenero di Bisaccia : distanza da impianto fotovoltaico pari a 2.405 metri

9- ID 96087 Casa Sciarretta : distanza da impianto fotovoltaico pari a 3.055 metri

10- ID 96006 Palazzo Palombo : distanza da impianto fotovoltaico pari a 3.225 metri

11- ID 96 166 Torre di Montebello : distanza da impianto fotovoltaico pari a 12.160 metri

12- ID133905 Chiesa di San Giovanni : distanza da impianto fotovoltaico pari a 3.225 metri

13- ID 95949 Palazzo Luciani : distanza da impianto fotovoltaico pari a 3.280 metri

14 – ID 3032997 Chiesa di San Matteo Apostolo : distanza da impianto fotovoltaico pari a 3.340 metri

15 – ID 96192 Masseria Sorella : distanza da impianto fotovoltaico pari a 6.311 m

16 – ID 98497 Cappella di San Nicola -Tavenna- : distanza da impianto fotovoltaico pari a 2.784 metri

17- ID 98472 Palazzo Soriano -Tavenna : distanza da impianto fotovoltaico pari a 2.943 metri

18- ID 98501 Villa Soriano – Tavenna : distanza da impianto fotovoltaico pari a 3.652 metri


19 -ID 98449 Casa Rustica -Tavenna : distanza da impianto fotovoltaico pari a 2.964 metri

20 – ID 27 – Palazzo Palombi Ricciardi -Palata : distanza da impianto fotovoltaico pari a 2.833metri

21 – ID 96450 – Chiesa di San Giorgio Martire -Montecilfone : distanza da impianto fotovoltaico pari a 3531 metri

22 -ID-96466 -Palazzo Graziani – Montecilfone : distanza da impianto fotovoltaico pari a 3550 metri

23 -ID -20 Palazzo Ducale - Montecilfone : distanza da impianto fotovoltaico pari a 3521 metri



ELENCO DEI SITI INDIVIDUATI CON RELATIVA CLASSIFICAZIONE E DISTANZA DALL'IMPIANTO DI PROGETTO

- III** **Siti Archeologici** individuati nell'Area Vasta 10 Km:
- 1-Necropoli età arcaica in località S.Margherita = distanza 9.240 metri
- III** **Beni di interesse storico archeologico** individuati nell'Area Vasta 10 km sono:
- 2- ID_36 Inseggimento rurale periodo romano -località Macchianera : distanza 8.342 m
 - 3-ID_11 Bene di interesse storico archeologico nei pressi del centro urbano di Montenero di Bisaccia =distanza 2.447 m
 - 4- ID 3302265 Infrastruttura idrica -Comune di Montecifone: distanza impianto fotovoltaico pari a 1714 m
 - 5 - ID 3203304 Area di Abitato nel Comune di Palata
- B** **Beni architettonici** prossimi all'area di progetto sono così localizzati e distanti:
- 6 - ID 98198 chiesa della Madonna di Bisaccia : distanza 2.559 m
 - 7 - ID 303292 giardino Madonna di Bisaccia : distanza 2.431 m
 - 8- ID 98200 cimitero di Montenero di Bisaccia : distanza 2.405 m
 - 9- ID 96087 Casa Sciarretta : distanza 3.055 m
 - 10- ID 96056 Palazzo Palmombi : distanza 3.225 m
 - 11- ID 96 166 Torre di Montebello : distanza 12.180 m
 - 12- ID 133905 Chiesa di San Giovanni : distanza 3.225 m
 - 13-ID 95949 Palazzo Luciani : distanza 3.280 m
 - 14 - ID 303297 Chiesa di San Matteo Apostolo : distanza 3.340 m
 - 15 - ID 98192 Masseria Sorella : distanza 6.311 m
 - 16 - ID 98497 Cappella di San Nicola -Tavenna : distanza 2.784 metri
 - 17- ID 98472 Palazzo Soriano - Tavenna : distanza 2.943 m
 - 18- ID 98501 Villa Soriano - Tavenna : distanza 3.652 m
 - 19- ID 98449 Casa Rustica -Tavenna : distanza 2.964 m
 - 20 - ID 27 - Palazzo Palmombi Riccardi -Palata: distanza 2.833 m
 - 21- ID 96450 - Chiesa di San Giorgio Martire -Montecifone : distanza 3531 m
 - 22 -ID-96466 -Palazzo Graziani - Montecifone : distanza 3550 m
 - 23 -ID -20 Palazzo Ducale - Montecifone : distanza 3521 m

- Opere in progetto

-  Aree occupate dall'impianto agrivoltaico di progetto
-  Cavidotto MT di progetto
-  Cavidotto AT di progetto
-  Percorso linea elettrica aerea esistente 380 kV "Larino - Gissi"
-  Percorso linea elettrica aerea esistente 380 kV "Larino - Gissi"
-  Tratto di linea elettrica da dismettere
-  Sottostazione da realizzare AT/AAT
-  Sottostazione da realizzare MT/AT - Tavenna Solar Park S.r.l.
-  Sottostazione 150 kV condivisa

Figura 17 Inquadramento area impianto fotovoltaico rispetto ai Siti Archeologici e Complessi Architettonici

Infine non sono presenti aree boscate e aree percorse da fuoco che interferiscono con l'impianto.

L'impianto fotovoltaico pertanto risulta compatibile con il Codice dei Beni Culturali

19. COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO CON LE AREE NATURALI PROTETTE, DI INTERESSE INTERNAZIONALE, RETE NATURA 2000, AREE IBA, PIANO FAUNISTICO VENATORIO.

Compatibilità con Aree Naturali Protette

La Regione Molise ha recentemente definito la propria normativa sulle aree naturali, adeguandola alle esigenze del territorio. Le Riserve naturali statali in Regione sono 4, cui va ad aggiungersi il territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ricadente nel territorio molisani. Presenti anche due oasi di protezione faunistica. **Nel territorio Comunale di Montenero di Bisaccia , Tavenna, Montecilfone e Palata non sussistono aree naturali protette.**

L'intervento pertanto ricade in aree fuori dalle aree naturali protette.

Compatibilità con Aree natura 2000

Natura 2000 è una rete europea istituita dalla [Direttiva](#) 92/43/CEE (cosiddetta "*direttiva Habitat*") sulla conservazione degli habitat naturali della fauna e della flora selvatiche, del 21 maggio [1992](#). La costituzione della rete è ancora in corso e dovrebbe permettere di realizzare gli obiettivi fissati dalla [Convenzione sulla diversità biologica](#), adottata durante il [Summit della Terra](#) tenutosi a [Rio de Janeiro](#) nel [1992](#) e ratificata dall'[Italia](#) il 12 febbraio [1994](#). In Molise un primo censimento delle specie e degli habitat finalizzato all'individuazione dei SIC è stato avviato nell'ambito del progetto Bioitaly (1995). Successivamente, con Deliberazione Regionale n°347 del 4 aprile 2005, sono state individuate nuove ZPS. Infine, la Giunta Regionale, con deliberazione n°230 del 06 marzo 2007, ne ha rivisto la perimetrazione. Pertanto la situazione definitiva, allo stato attuale, risulta essere di 14 ZPS e 85 pSIC. Il SIC più vicino ha codice IT222213 denominato "*Calanchi di Montenero*", da cui il campo più vicino dell'impianto agrovoltaiico dista 500 metri mentre la SE di Utenza dista 4.200 metri. Il sito ZPS più vicino ha codice IT7228230 "*Lago Di Guardialferia*", che dista dal CAMPO fotovoltaico più vicino 4.700 m. e dalla sottostazione SE di Utenza 4.800 m.

In definitiva l'impianto fotovoltaico ricade all'esterno di aree SIC e ZPS

Compatibilità con Zone Umide di Interesse Internazionale .

La Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto in quanto habitat per le specie di uccelli acquatici, è stata firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971. La Convenzione di Ramsar è stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con il DPR 13 marzo 1976, n. 448 "Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971", e con il successivo DPR 11 febbraio 1987, n. 184. In Regione Molise non sono presenti Zone Umide di importanza internazionale.

L'impianto fotovoltaico ricade all'esterno delle Zone Umide.

Compatibilità con le Aree IBA

Nate da un progetto di BirdLife International portato avanti in Italia dalla Lipu, le IBA sono aree che rivestono un ruolo fondamentale per gli uccelli selvatici e dunque uno strumento essenziale per conoscerli e proteggerli. IBA è infatti l'acronimo di Important Bird Areas, Aree importanti per gli uccelli. In Molise ricadono 3 Aree IBA. L'area IBA più vicino all'area interessata dal progetto è l'IBA125 denominata "Fiume Biferno e affluenti vari" che dista 3.300 metri dal campo agrofotovoltaico più vicino e 2.400 metri dalla SE di Utenza.

L'impianto fotovoltaico pertanto risulta fuori dalle aree IBA.




Fig. 18 Layout di progetto rispetto ad aree SIC-ZPS-IBA

20. COMPATIBILITÀ CON IL PIANO FAUNISTICO VENATORIO.

Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Campobasso, confluito nell'omonimo piano regionale, è stato approvato con D.C.R. 359/2016. Nessuna delle opere ricade in aree di ripopolamento e cattura, ovvero zone di protezione destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione nel territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e

alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio, ossia sono zone necessarie per fornire una dotazione annua di selvaggina naturale per la successiva immissione sul territorio cacciabile o in altri ambiti protetti. Il Piano non riporta limitazioni in merito all'installazione di impianti fotovoltaici limitandosi a regolamentare strettamente l'attività venatoria e la sua organizzazione sul territorio, gestendolo in modo da preservare e controllare la fauna. Pertanto l'impianto di progetto risulta compatibile con il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Campobasso




Figura 14-3 Layout di progetto rispetto alle aree da tutelare nel piano faunistico venatorio della provincia di Campobasso

21. COMPATIBILITÀ CON GLI STRUMENTI DI TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE.

PAI

Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico, di seguito denominato Piano Stralcio o Piano PAI (Piano Assetto Idrogeologico), redatto ai sensi dell'art.65 del D.Lgs 152/2006 (il D.Lgs 152/2006 abroga e sostituisce il precedente riferimento di legge costituito dalla L.183/89 e s.m.i.). Ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idraulico e idrogeologico del territorio.

Il sito indagato ricade nei piani stralcio Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell'AdB dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, Bacino Interregionale del Fiume Saccione oggi compreso

nel **Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**, D. Lgs 152/2006 e s.m.i., Legge 221/2015. D.M. n. 294/2016 e DPCM 4 aprile 2018.

Dai piani stralcio dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, si evince che l'area di progetto non rientra nelle aree a rischio e pericolosità da frana e nelle aree a rischio e pericolosità idraulica.

Ai sensi della disciplina delle norme di attuazione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, Bacino Interregionale del Fiume Saccione, in quest'area sono stati effettuati sondaggi geomeccanici e sismici, i quali, hanno evidenziato che, dal punto di vista geostatico, l'area è stabile, non si rinvennero, infatti, tracce di movimenti antichi o recenti del terreno e dal punto di vista della successione litostratigrafica, che delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni investigati, presenta una sufficiente omogeneità e continuità rispetto a tutta l'area di progetto. I sondaggi hanno mostrato buone caratteristiche di addensamento, non sono stati riscontrati livelli cedevoli e non sono immersi in falda scongiurando fenomeni di liquefazione dei terreni in concomitanza di un evento sismico.

Il tracciato del cavidotto non andrà a modificare le attuali linee di quota poiché, esso ricalca la viabilità e tratturi già esistenti e prevede modeste opere di scavo in trincea con la messa in opera di tubazioni ad una profondità minima di 1,0 m dal p.c. mantenendo inalterato l'attuale equilibrio idrogeologico.


In proposito alle prescrizioni previste dalle Norme Tecniche di Attuazione, sulle aree a rischio idrogeologico, le opere saranno progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area, gli interventi saranno mirati a limitare il mutamento degli equilibri naturali ed della circolazione idrica superficiale e sotterranea e non aggraveranno le condizioni di stabilità dell'area ponendo in sicurezza le strutture, infrastrutture e rischio patrimoniale.

Alla luce di quanto descritto nella relazione geologica, vista la modesta entità delle opere da realizzare, si può affermare che:

- *la realizzazione delle opere non è di per sé fattore predisponente del dissesto;*
- *gli interventi in progetto garantiscono la sicurezza del territorio in coerenza a quanto disposto dagli articoli 3, 17 e 31 della legge quadro sulla difesa del suolo L. 183/89 e s.i.m.*


Pertanto risulta che l'impianto fotovoltaico è compatibile con il PAI

CARTA DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA E DA VALANGA (TAVOLE T 02.07.M e T 02.12.M Fiume Trigno T 02.03 e T 02.08 Fiume Biferno e minori)



SCALA 1:10 000

CARTA DEL RISCHIO DA FRANA E DA VALANGA (TAVOLE T 03.07.M e T 03.12.M Fiume Trigno T 03.03 e T 03.08 Fiume Biferno e minori)



SCALA 1:10 000


-  Rischio elevato
-  Rischio medio
-  Rischio moderato
-  Area campo fotovoltaico
-  Limiti comunali



23. COMPATIBILITÀ CON IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise è stato approvato con DGR 599/2016. Tale Piano, oltre a fornire un quadro generale sui bacini idrografici regionali e sui corpi idrici, fornisce informazioni anche sullo stato qualitativo delle acque. Inoltre, in esso sono contenute le linee guida per il monitoraggio della risorsa. **L'area di studio non ricade all'interno di aree di corpi idrici sotterranei di riferimento, monitorati dal PTA e non interessa aree sensibili.** La sovrapposizione del layout di progetto con le tavole del piano in particolare la tavola T3 "Caratterizzazione corpi idrici sotterranei", e la Tavola T1 "Reticoli Idrografici della regione Molise" si evince che le opere di progetto non interferiscono con alcun tipo di sorgenti, inoltre né durante la loro fase di realizzazione, né di esercizio vi sarà lo sversamento di fanghi o reflui di alcuna tipologia. Non è prevista l'immissione nel sottosuolo di alcuna sostanza che possa contaminare falde acquifere, le uniche opere interraste saranno le fondazioni della sottostazione SE di utenza, l'infissione dei pali a vite delle strutture tracker e i cavidotti che per il loro modo di essere costruiti non potranno contaminare le acque. Inoltre le opere di progetto non impermeabilizzeranno interamente i suoli essendo per la maggior parte fuori terra e gli ancoraggi sono puntuali.

L'impianto fotovoltaico non interessa aree sensibili, né interferisce con corpi idrici sotterranei, pertanto è compatibile con il Piano di Tutela delle acque



calcolare l'azione sismica di progetto, sarà alla base delle calcolazioni dinamiche delle opere di fondazione degli inseguitori monoassiali su cui verranno montati i moduli fotovoltaici e della sottostazione di trasformazione SE di Utenza e di condivisione oltre che dei tralicci di sostegno della linea AT 380 kV di arrivo alla futura RTN 150/380 kV di Montecilfone.

26. NORMATIVA SUI RIFIUTI

A partire dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" la normativa nazionale sui rifiuti ha subito una profonda trasformazione. Le nuove regole sulla gestione dei rifiuti sono contenute, in particolare, nella "Parte quarta" del Decreto legislativo, composta da 89 articoli (dal 177 al 266) e 9 allegati (più 5 sulle bonifiche). Il provvedimento, emanato in attuazione della legge 15 dicembre 2004 n. 308 ("Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale"), ha riformulato infatti l'intera legislazione interna sull'ambiente, e ha sancito - sul piano della disciplina dei rifiuti - l'espressa abrogazione del D.lgs. 22/1997 (cd. "Decreto Ronchi"). La regione Molise si è dotata di un Piano di Gestione dei rifiuti con D.C.R. n.280 del 22/07/2003 e con la L.R. del 07/08/2003. Ne è stato approvato un aggiornamento con D.C.R. n.100 del 01/03/2016. La provincia di Campobasso si è dotata di un Piano di Gestione dei Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 25/2 del 30/04/2004. I rifiuti provenienti dalle attività di cantiere verranno gestiti secondo le disposizioni normative nazionali (DPR 13/06/2017 n.120) e regionali vigenti. In relazione a tali temi si anticipa che il terreno di risulta dagli scavi sarà riutilizzato principalmente all'interno del cantiere previa verifica di assenza di contaminazione. Durante l'esecuzione dei lavori e al termine degli stessi si prevederà un accurato monitoraggio delle aree attraversate dagli automezzi al fine di verificare se si è avuto lo sversamento di carburante e la contaminazione di alcune aree. In tal caso si provvederà allo smaltimento dei dispersi e alla bonifica dei siti secondo le prescrizioni dell'art. 242 e segg. del D.Lgs 152/2006.

27. COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO FOTOVOLTAICO CON LE LINEE GUIDA DEL 2011 E CON IL P.E.A.R. DEL 2017

Il regolamento attualmente in vigore per disciplinare la realizzazione e gestione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Regione Molise è individuato dal **D.G.R. 4 agosto 2011, n. 621 “Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise”**.

Nel 2017 la regione Molise si è dotata di un Piano Energetico e Ambientale Regionale (PEAR) che, fra l'altro, identifica le aree non idonee alla localizzazione degli impianti FER, ribadendo e richiamando quanto già riportato nelle Linee Guida.

Secondo tali Linee Guida facendo riferimento ai criteri di localizzazione degli impianti fotovoltaici si specifiche che :

- 1) Il Progetto Fotovoltaico rispetta la fascia di rispetto di 1.500 metri lineari dalla costa verso l'interno
- 2) Il progetto fotovoltaico rispetta i vincoli e le fasce di rispetto previste dall'art. 142 del D.Lgs 22.01.2004, nr. 22
- 3) Il progetto Fotovoltaico rispetta la distanza di 10 metri dalle strade comunali, provinciali e statali

Considerando le ulteriori compatibilità rispetto alle aree naturali protette, aree Natura 2000, Aree IBA, Aree Ramsar, PAI il progetto fotovoltaico risulta conforme alle Linee Guida della Regione Molise del 2011 ed al PEAR che le richiama **come Linee Guida di Indirizzo Ufficiali** .

Compatibilità del progetto rispetto alla Deliberazione Nr. 187 del 22-06-2022 della Giunta Regionale del Molise avente ad oggetto : “ Individuazione delle Aree e dei siti non idonei all’installazione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3 delle “ Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010”

Con Delibera di Giunta Nr. 187 in data 22-06 2022 pubblicata sul BURM della Regione Molise N.36 in virtù del decreto ministeriale 10 settembre 2010 in cui le Regioni possono porre limitazioni e divieti per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili, secondo quanto disposto al paragrafo 17 e con atti di tipo programmatico o pianificatorio con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (c.d. *burden sharing*) ha individuato delle aree non idonee all'installazione di impianti da fonte rinnovabile in base alle diverse tipologie di impianti.

I criteri tesi all'individuazione di aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili si sono focalizzati prevalentemente su tematismi afferenti al consumo di suolo, nonché all'impatto visivo su territori di pregio e a quello sulla qualità dell'aria e dall'acqua, come peraltro previsto dal citato punto 17 delle Linee guida nazionali. In applicazione di tali criteri, la metodologia utilizzata, con riferimento all'allegato 3 del D.M. 10 settembre 2010, ha portato alla individuazione di 4 macro aree tematiche:

- 1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale;**
- 2. Aree protette;**
- 3. Aree agricole;**
- 4. Aree in dissesto idraulico e idrogeologico.**

Per ciascuna macro area tematica sono state identificate diverse tipologie di beni ed aree ritenute "non idonee" sulla base delle Proposte per le linee guida riportate nel PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale), sulla base di quelle già identificate dalla Legge Regionale 22/2009 e, infine, sono state individuate aree non idonee di nuova identificazione in attuazione delle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010. Le aree non idonee così come definite sono state distinte per tipologia di fonte rinnovabile. Sono state, poi, indicate come *aree di attenzione* per tutte le tipologie di impianto gli areali così come individuati al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 23/2014. In tali aree in sede di istruttoria, finalizzata al rilascio della autorizzazione, si dovrà fare particolare attenzione sotto il profilo:

-della documentazione da produrre a cura del proponente;

- della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi.

Sulla scorta di tali linee guida di seguito si riporta una tabella riassuntiva dell'analisi di verifica del progetto rispetto a ciascuna area tematica individuata come non idonea all'installazione di impianti agrovoltai al fine di dimostrarne la sua compatibilità

Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale				
AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilità	Interferenza del progetto rispetto ai vincoli	Compatibilità del progetto
1.1. Beni culturali				
Art. 10 e 11 del D.lgs 42/2004 <i>Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico</i>	Sono inidonee all'installazione per tutte le taglie di impianto le aree oggetto di tutela dei beni come individuati ai sensi degli artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004, nonché le relative fasce di rispetto come di seguito definite:	<i>Si presuppone la conservazione quali quindi risultano incompatibili tipologia degli impianti in oggetto. totale dell'integrità di tali beni, i con l'installazione di qualunque possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad un uso I beni culturali, infatti, non non compatibile con il loro carattere storico artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.</i>	<u>Il Progetto non interferisce con nessuna area tutelata ai sensi dell'art. 10 e 11 del D.lgs 42/2004</u>	Si
1.2. Beni Paesaggistici				
Aree individuate da PTPAAV	Sono inidonee a tutte le taglie di impianto le aree individuate nei Piani Paesistici di area vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2. Dette aree sono cartografate negli elaborati "Carta della Trasformabilità" dei Piani territoriali Paesistici di Area Vasta.	<i>Le aree a vincolo di conservazione integrale, ove è manutenzione, miglioramento e conservazione A1 sono le aree a possibile esclusivamente la realizzazione di opere di ripristino delle caratteristiche costitutive e degli usi attuali compatibili, nonché interventi volti all'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali. Le aree soggette a vincolo A2 sono le aree a conservazione parziale, ove è possibile, la realizzazione di opere di manutenzione, di miglioramento e costitutive, nonché interventi volti non alterino dette caratteristiche, ripristino delle caratteristiche all'introduzione di nuovi usi che oltreché interventi per l'eliminazione di eventuali usi</i>	<u>Il Progetto noninterferisce con nessuna area soggetta a vincolo di conservazione A1 e A2 secondo il PTPAAV della Regione Molise</u>	Si

		<i>incompatibili, ovvero detrattori ambientali</i>		
Vette e crinali montani e pedemontani	Sono inidonee le aree di crinale individuate dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore eccezionale e elevato.	La realizzazione di impianti intesa come trasformazione e artificializzazione potrebbe compromettere i caratteri storico- identitari e percettivi dei paesaggi montani contrastando con gli obiettivi di connessione e conservazione degli elementi di naturalità e di miglioramento della qualità ambientale e percettiva dei paesaggi montani	Il progetto non è localizzato su vette e crinali montani e pedemontani individuati dai Piani Paesistici di Area Vasta	SI
1.3 Tratturi	Sono inidonee le aree tratturali vincolate con Decreto del 1976, nonché la relativa fascia di rispetto di 50 mt, ove Ministero dei Beni culturali e ambientali del 15 giugno prevista dai PTPAAV.	<i>I tratturi rappresentano la traccia materiale della civiltà che ne porta il nome, che, insieme al regime giuridico demaniale dei terreni interessati, testimonia una storia millenaria, legata a un'attività produttiva e ai modi con cui era organizzata, col sostegno, per finalità fiscali, dell'amministrazione regia.</i>	Il progetto non interferisce con le aree tratturali e rispetta la distanza di 50 metri dalle fasce tratturali	SI
1.4 I territori coperti da foreste e boschi, anche se percorsi e danneggiati da fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento- d.lgs 42/04 art. 142 comma 1 let. g)	Sono inidonei I territori coperti da foreste e boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento - d.lgs. 42/04 art.142 comma 1 let. g)	<i>Le categorie di beni individuate rappresentano elementi del territorio di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica; fotovoltaici a terra rischia di l'inserimento di impianti compromettere la valenza percettiva delle categorie di beni paesaggistico ambientale e individuati.</i>	Il progetto non interferisce con le aree boscate e con le foreste ,non interessa terreni percorsi da fuoco e sottoposti a vincolo di rimboscimento	SI
AREE PROTETTE				
2.1 Aree protette nazionali e Aree protette regionali	Sono inidonee all'installazione le aree protette , sia individuate dalla normativa statale (parchi nazionali), sia dalla normativa regionale in quanto in contrasto con le finalità perseguite nell'istituzione delle stesse.(L.R. 22/2009	<i>Tra le finalità sottese all'istituzione delle aree protette, l'art. 1 della legge 394/1991 prevede "la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di equilibri ecologici". Del pari sono impianti fotovoltaici a terra i siti di valori scenici e panoramici, di percorsi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di inidonei alla realizzazione di importanza comunitaria ricompresi nella Rete Natura 2000, a causa della conseguente sottrazione di habitat naturali e seminaturali, delle interferenze ambientali e</i>	Il progetto non interferisce con le aree protette nazionali e regionali e con i siti della Rete 2000. Al studio VIA è allegato anche lo studio di incidenza ambientale rispetto ai siti Natura 2000 nelle vicinanze dell'area progettuale	SI

		territoriali che potrebbero derivarne e della fragilità degli ecosistemi tutelati.		
I.B.A E Z.P.S.	Sono inidonee all'installazione le aree I.B.A. e Z.P.S., così come regolamentato dalla L.R. 22/2009. Individuate attualmente come ZSC e ZPS	L.R. 22/2009	<u>Il progetto non interferisce con le aree IBA, ZPS,ZSC</u>	SI
AREE AGRICOLE				
3.1. Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C..	Sono inidonee all'installazione i terreni effettivamente destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C., con esclusione di quei terreni che, se pur vocati , sono non coltivati da almeno 5 anni. Questo poiché la non coltivazione non deve coincidere con una "vocazionalità perpetua" ed un "possibile ripristino di coltivazioni di possibile produzione energetica sostenibile quanto mai "abbandono" delle terre e ciò a discapito anche di una pregio che però da tempo non accade " bensì con un ora necessaria.	In virtù della loro valenza al contempo agricola e paesaggistica, sono inidonei i terreni classificati dai vigenti destinazione d'uso agricola strumenti urbanistici a destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.. I territori vocati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. sono individuati nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto. La verifica che le superfici proposte per la realizzazione degli impianti fotovoltaici siano effettivamente destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. è effettuata dai Servizi preposti del II Dipartimento della Regione Molise.	<u>I suoli interessati dal progetto non sono destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.</u>	SI
Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P.	Sono inidonee all'installazione i terreni effettivamente destinati alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P., con esclusione di quei terreni che, se pur vocati , sono non coltivati da almeno 5 anni. Questo poiché la non coltivazione non deve coincidere con una "vocazionalità perpetua" ed un "possibile ripristino di coltivazioni di pregio che però da tempo non accade " bensì con un "abbandono" delle terre e ciò a discapito anche di una possibile produzione energetica sostenibile quanto mai ora necessaria	Le Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P. (individuate nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto) e dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) individuati nell'elenco approvato dalla Regione Molise con sono in alcuni casi caratterizzate da una notevole estensione areale e di conseguenza non è possibile escludere la presenza al loro interno di terreni agricoli in cui è possibile l'installazione di impianti fotovoltaici. Per queste aree, la progettazione di impianti fotovoltaici dovrà essere sempre corredata da una relazione agronomica dalla quale si evinca se i terreni su cui si intende realizzare l'impianto fotovoltaico sono destinati a coltivazioni per la rientrano nell'area geografica di produzione di prodotti a	<u>I suoli interessati dal progetto non sono destinati alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P. come riportato nella relazione agronomica allegata al SIA</u>	SI

		<p>Denominazione di Origine e se produzione di prodotti a Prodotti Agroalimentari Denominazione di Origine o di disciplinari di produzione dei Tradizionali. Nel caso in cui i prodotti trasformati (es. carni, formaggi) vincolino all'utilizzo di materie prime (es. foraggi) riferimento, la verifica deve essere coltivate nell'area geografica di fatta in relazione a tali materie prime. Nel caso in cui si verifichi che i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola in cui si intende realizzare l'impianto fotovoltaico rientrano Origine o di Prodotti nell'area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine e sono destinati a prodotti a Denominazione di Agroalimentari Tradizionali questi coltivazioni per la produzione di sono da considerarsi inidonei.</p>		
<p>3.3. Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui realizzati con finanziamento pubblico</p>	<p>Sono inidonei i terreni irrigati con impianti realizzati con finanziamenti pubblici. Sono consentiti impianti agrovoltaici così come finanziamento pubblico regolamentati dal PNRR</p>	<p><i>I terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici comunali a destinazione d'uso agricola, irrigati con impianti realizzati con finanziamento pubblico, sono inidonei. Le informazioni circa l'individuazione dei terreni sono disponibili presso i Consorzi di Bonifica e presso i servizi preposti</i></p>	<p><u>I terreni utilizzati per la realizzazione dell'impianto agrovoltaico non sono irrigui. In ogni caso il progetto riguarda un impianto agrovoltaico come specificato nel PNRR</u></p>	<p>SI</p>
<p>3.4. Aree di prima e seconda classe di capacità d'uso dei suoli</p>	<p>Sono inidonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra i terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo. Possono essere considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici fino al limite massimo di 1 MW nel caso in cui si verifichino tutte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il proponente sia un imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, che intende realizzare integrare il reddito agricolo e rispetti i 	<p><i>Il proponente, qualora ritenga di effettuare un approfondimento a proporre una riclassificazione scala aziendale in relazione capacità d'uso dei suoli e di all'attribuzione della classe di delle aree di interesse, può presentare istanza alla Direzione Il corredata da una relazione pedologica.</i></p>	<p><u>Le aree interessate dal progetto sono caratterizzate da una capacità di uso del suolo di classe II. In ogni caso il progetto riguarda un impianto agrovoltaico che e non un impianto fotovoltaico a terra . Le due tipologie di impianto sono state ben distinte nelle recenti linee guida per la realizzazione degli impianti agrivoltaici pubblicati dal MITE .</u></p>	<p>SI</p>

	<p>requisiti dimensionali l'impianto nell'ambito dei terreni aziendali al fine di definiti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009 (limite di 1 MW per azienda; per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW l'imprenditore agricolo deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola);</p> <p>- l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto sia rilasciata all'imprenditore agricolo e che la gestione dell'impianto stesso, nonché i profitti derivanti dalla produzione di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile di origine solare fotovoltaica non siano ceduti a terzi, ma costituiscano forma permanente di integrazione al reddito agricolo;</p> <p>- l'impianto sia realizzato con tecnologie tali da non necessitare di fondazioni in calcestruzzo e non compromettere la fertilità e la capacità d'uso del suolo;</p> <p>- la superficie non direttamente interessata dai pannelli fotovoltaici sia utilizzata a scopi agricoli (produzione di specie erbacee e/o legnose, pascolo).</p>		<p><u>Considerando che lo scopo del progetto è quello di realizzare un impianto agrovoltaiico ovvero un impianto fotovoltaico che consenta di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, garantendo, al contempo, una buona produzione energetica da fonti rinnovabili si ritiene che questi non vada a peggiorare la capacità di uso del suolo delle aree interessate, anzi la coltivazioni di tali suoli con colture ad alto valore aggiunto, l'applicazione di tecnologie per colture di precisione di di impianti per il recupero delle acque piovane al fine di poter irrigare i terreni e accrescerne la loro fertilità potrà far si che anche la loro capacità di uso potrà migliorare.</u></p>	
AREE IN DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO				
	<p>Sono inidonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico di cui al seguente elenco:</p> <p>-Le aree caratterizzate da pericolosità da frana elevata o molto elevata (H3 o H4) da Pai di riferiemnto, per le quali</p>		<p><u>L'impianto agrovoltaiico di progetto non interferisce con nessuna area indicata</u></p>	SI

	<p>le NTA interdicono la realizzazione di nuove opere .</p> <p>-Le aree caratterizzate da pericolosità idraulica elevata e molto elevata secondo il PAI di riferimnto, per le quali le NTA interdicono la realizzazione di nuove opere .</p> <p>-Le aree comprese all'interno delle fasce fluviali, costituita dalla proiezione di alveo che è sede prevalente del deflusso della piena di riferimento;</p> <p>-Le aree caratterizzate da fenomeni di frana attive o quiescenti</p> <p>-Le aree interessate da trasporto fluido e/o di massa ,incanalto o meno</p> <p>- Le aree soggette a valanga</p>			
ZONE ALL'INTERNO DI CONI VISUALI				
	<p>Sono inidonee alla realizzazione degli impianti fotovoltaici- Si tratta di aree le cui relazioni visive identificano un paesaggio e rendono riconoscibili i suoi elementi caratterizzanti.C omprendono coni visuali da tutelare o fulcri visivi da valorizzare</p>		<p><u>L'analisi percettiva all'interno della relazione paesaggistica allegata al SIA mostra come il progetto agrovoltaico non altera la percezione visiva del paesaggio e non altera le vedute dai coni visuali esistenti, ne la reciproca intersivibilità tra i punti focali dei coni visuali esistenti, ne ostacola le vedute degli elementi conoscitivi dei luoghi.</u></p>	SI
Fasce di rispetto (DGR 621/2011)				
-20 mt dale autostrade			<p><u>Il progetto agrovoltaico rispetta le fasce di rispetto</u></p>	SI

<p>10 mt da strade comunali</p> <p>1500 mt lineari dalla costa verso l'interno del territorio regionale (tale fascia è dimezzata per gli impianti con potenza non superiore a 200 Mw)</p> <p>-Vincoli e fasce di rispetto previste dall'art. 142 del D.Lgs n. 42</p>			<p><u>secondo la DGR 621/2011 e i vincoli e fasce di rispetto previste dall'art. 42 del D.Lgs n. 42</u></p>	
--	--	--	---	--

La relazione paesaggistica allegata allo studio VIA insieme al progetto delle opere di mitigazione della percezione visiva dell'opera a salvaguardia degli elementi di valore paesaggistico e storico-culturale che hanno determinato l'apposizione dei provvedimenti di tutela verso le aree di notevole interesse pubblico dimostreranno come l'opera sia compatibile con il contesto paesaggistico, storico-culturale dell'area di ubicazione.